

**LEGGE REGIONALE 11 maggio 1993, n. 15**

G.U.R.S. 13 maggio 1993, n. 24

**REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA**

**Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa.**

**TESTO COORDINATO (aggiornato alla legge regionale 6/2001)  
(vedi testo storico)**

*N.d.r.: Si riportano in fondo al documento le delibere del Comitato Regionale per il Credito ed il Risparmio n. 2 del 15 novembre 1995 e n. 5 del 20 dicembre 1996, concernente le direttive riguardanti il sistema di incentivazione a favore delle PMI.*

*N.d.r.: Per effetto dell'art. 1 della L.R. 41/97 la disciplina relativa alle piccole e medie imprese industriali e di servizio prevista dalla presente è estesa alle imprese editoriali librarie comunque costituite, aventi la sede in Sicilia. La data ivi prevista del 31 dicembre 1994 è posticipata per le sole imprese editoriali librarie, al 31 dicembre 1996. la seguente legge:*

**TITOLO I**

**Norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa**

**Art. 1**

**Commissioni, comitati, consigli, collegi (31)**

1. I compensi lordi da corrispondere al presidente ed ai componenti di organi collegiali costituiti in forza di leggi regionali che operano a livello locale non possono superare il 75 per cento dei compensi corrisposti per le attività istituzionali, rispettivamente al Presidente della Provincia ed ai membri della Giunta e del Consiglio della Provincia in cui ha sede l'organo operante a dimensione provinciale, ed al sindaco ed ai membri della Giunta e del Consiglio del comune per l'organo competente a dimensione comunale o inter-comunale. Restano ferme le misure dei compensi in atto stabilite al di sotto del predetto limite del 75 per cento.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai componenti dei comitati regionali di controllo, nonché ai componenti dei collegi dei revisori degli enti ed aziende regionali e delle unità sanitarie locali, i cui compensi saranno determinati con decreti del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale. (1)

3. I compensi da corrispondere al Presidente ed ai componenti di organi collegiali di gestione, direzione e consulenza costituiti in forza di leggi saranno rideterminati con decreti del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale. (21) (22)

4. Nessun compenso spetta ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della Regione per la partecipazione ad organismi collegiali i cui compiti rientrano nell'attività ordinaria ed istituzionale. (21)

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, saranno disciplinate, secondo razionali criteri di competenza e professionalità, le partecipazioni di dipendenti

dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della Regione a commissioni, comitati, consigli e collegi e saranno individuate le fattispecie in cui può essere corrisposto un compenso in aggiunta al normale trattamento economico. (21)

6. Nessun compenso può comunque essere corrisposto a titolo di trattamento economico periodico non collegato alle effettive riunioni di ciascun organismo collegiale (22). Le norme che prevedono la corresponsione di trattamenti economici collegati al trattamento economico fondamentale del direttore regionale o di altra qualifica sono abrogate. Restano valide le norme sancite con l'art. 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

7. Con le modalità e i termini di cui al comma 5 saranno disciplinati i criteri per la partecipazione dei dipendenti regionali a commissioni di aggiudicazione, collaudi e forniture.

8. Entro il 31 gennaio le amministrazioni regionali e gli enti del settore pubblico regionale sono tenuti a comunicare alla Presidenza della Regione gli incarichi attribuiti ed i compensi corrisposti nell'anno precedente a ciascun componente privato o pubblico di commissioni, comitati, consigli e collegi comunque denominati. La Presidenza della Regione provvede entro il mese di febbraio alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana dei dati acquisiti.

9. All'art. 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 20, sono aggiunte le seguenti parole "ridotti del 50 per cento".

**Art. 2** (abrogato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 46/95)

### **Missioni (2)**

### **Art. 3**

#### **Altre spese di funzionamento**

1. L'Amministrazione regionale e gli enti del settore pubblico regionale per l'acquisto e le forniture di beni e servizi sono tenuti ad applicare le disposizioni della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e relative norme di attuazione e, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia per il Provveditorato dello Stato.

### **Art. 4**

#### **Recupero finanziamenti non utilizzati**

(modificato dall'art. 5, comma 2, della L.R. 35/95)

1. Le somme assegnate ai comuni ed alle province regionali per il finanziamento di spese in conto capitale, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, e dell'art. 51 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, non utilizzate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello delle assegnazioni, sono versate in appositi capitoli di entrata del bilancio della Regione e riassegnate agli originari capitoli di spesa. *Le somme assegnate si considerano utilizzate se, con riferimento a ciascun impegno, risultano già adottate le deliberazioni che indicano la gara stabilendo le modalità di appalto.*

2. Le norme di cui al comma 1 si applicano anche alle assegnazioni della Regione in favore di enti e organismi del settore pubblico regionale. (3) (4) (5)

3. E' istituito presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, Direzione bilancio e tesoro, un servizio avente funzioni di osservatorio sull'attività finanziaria degli enti locali, di collegamento e coordinamento con gli stessi, al fine di agevolare l'utilizzazione delle risorse assegnate a qualsiasi titolo dall'Amministrazione regionale.

## **Art. 5**

### **Concorso interessi sulle operazioni di credito agevolato**

*(modificato dall'art. 28 della L.R. 6/97 e abrogato dall'art. 37, comma 7, della L.R. 8/2000)*

## **Art. 6**

### **Coordinamento attività statistica ed informatica della Regione**

1. Le funzioni di Ufficio di statistica della Regione, previste dall'art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono esercitate unicamente dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione bilancio e tesoro.

2. L'Ufficio di statistica, oltre ai compiti ed agli obblighi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e dagli atti di indirizzo che saranno adottati dal Consiglio dei Ministri, provvede al coordinamento delle rilevazioni di interesse delle Amministrazioni regionali e degli enti sottoposti alla vigilanza della stessa.

3. L'Ufficio di statistica provvede all'esecuzione di ricerche di carattere statistico - economico, per la conoscenza dei fenomeni rilevati nell'ambito dei programmi statistici nazionali e regionali, anche in collaborazione con istituti universitari ed organismi di alta qualificazione.

4. L'Ufficio di statistica è autorizzato a partecipare al CISIS (Centro Interregionale per il Sistema Informativo ed il Sistema Statistico), associazione tra le Regioni con sede in Roma ed organo tecnico della Conferenza dei Presidenti, per il raccordo dell'attività statistica tra le Regioni stesse.

5. Ai fini dello scambio di flussi informativi tra la Regione e lo Stato in attuazione del protocollo di intesa Stato - Regioni del 27 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 158 dell'8 luglio 1991, anche al fine di omogeneizzare i sistemi informativi regionali e per una migliore utilizzazione della spesa relativa, nonché per rendere compatibili i sistemi stessi, è istituito presso l'Assessorato bilancio e finanze - Direzione bilancio e tesoro - il coordinamento dei sistemi informativi della Regione.

## **Art. 7**

### **Recupero risorse da destinare alla ripresa dell'economia**

1. Al fine di utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili della Regione per la ripresa dell'economia, i residui delle spese in conto capitale provenienti dagli esercizi 1991 e precedenti, accertati alla data di entrata in vigore della presente legge, cui non corrispondono obbligazioni nei confronti di terzi o i cui provvedimenti di impegno non risultino ancora registrati dalla Corte dei conti, sono eliminati dal bilancio.

2. L'accertamento delle somme da eliminare a norma del comma 1 è effettuato con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze da registrarsi alla Corte dei conti e da allegare al rendiconto generale consuntivo per l'esercizio finanziario 1993.

3. Le somme corrispondenti all'ammontare dei residui eliminati ai sensi dei commi 1 e 2 sono portate in aumento degli appositi fondi globali di conto capitale per il finanziamento di nuove iniziative legislative del bilancio della Regione per l'esercizio in corso. (6)

## **Art. 8**

### **Modifica degli articoli 11 e 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, sulla contabilità regionale**

1. All'articolo 12, terzo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche, le parole "possono, però, essere mantenuti per un periodo non superiore a cinque anni i residui delle spese relative all'esecuzione di opere" sono sostituite dalle

seguenti: “possono, però, essere mantenuti per un periodo non superiore a tre anni i residui delle spese relative a beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione”.

2. All'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:

“Se i creditori sono già individuati negli atti di assunzione degli impegni, le competenti Amministrazioni provvedono all'emissione contestuale dei titoli di spesa limitatamente alle somme dovute e liquidate e semprechè si preveda che i titoli stessi possano essere operati entro l'esercizio”.

#### **Art. 9**

##### ***Nomina dei presidenti e dei componenti dei collegi dei revisori dei conti e dei collegi sindacali di competenza della Regione (27)***

1. Il presidente ed i componenti dei collegi dei revisori dei conti, dei collegi sindacali in enti o società la cui nomina sia di competenza della Regione, degli enti pubblici sottoposti alla vigilanza ed al controllo della Regione, degli enti locali, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 in attuazione della direttiva CEE n. 84/253 relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

2. I revisori dei conti ed i membri dei collegi sindacali non possono essere contemporaneamente componenti in più di due collegi nominati dallo stesso ente.

3. Il comma 2 trova applicazione anche nei casi in cui la nomina sia vincolata per legge. In tale ipotesi l'organo competente alla nomina, accertato che nel proprio organico mancano o sono insufficienti i funzionari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, od in caso di cumulo di incarichi, procede alla nomina del sindaco o del revisore iscritto all'apposito registro dei revisori contabili.

4. Ogni nomina deve essere comunicata all'ordine o collegio professionale competente per l'accertamento di eventuale cumulo di incarichi.

## **TITOLO II**

### ***Interventi nei comparti produttivi ed altre disposizioni di carattere finanziario***

#### **Capo I**

##### **PRESIDENZA DELLA REGIONE**

#### **Art. 10**

##### ***Celebrazione dei fasci siciliani***

1. Per lo svolgimento a Palermo del Convegno “I fasci siciliani” nonché per le attività di studio sulle vicende storico-politiche connesse al relativo periodo, è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 250 milioni.

#### **Art. 11**

##### ***Potenziamento servizi di vigilanza sulla pesca***

1. Per il completamento del programma predisposto in attuazione della legge regionale 12 giugno 1978, n. 11, per il potenziamento dei servizi di disciplina e di vigilanza sulle attività della pesca in Sicilia mediante l'acquisto di mezzi nautici, delle attrezzature e delle dotazioni occorrenti, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993, la spesa di lire 1.000 milioni (capitolo 50401).

## **Art. 12**

### ***Disposizioni diverse (modificato dall'art. 45, comma 1, della L.R. 30/97)***

1. Nell'ambito dei trasferimenti alle Province regionali per le spese correnti, lire 15.000 milioni sono destinate per la gestione dei licei linguistici e musicali attualmente gestiti da tali enti *nonché per gli altri fini istituzionali degli Enti stessi.* (28)

2. Le autogrù semoventi facenti parte della consistenza mobiliare della Regione, già concesse in uso alle compagnie, gruppi ed imprese portuali a norma della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 89, sono cedute gratuitamente in proprietà ai concessionari, cui competono le spese di trasporto e di manutenzione previste dal secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 89.

## **Capo II**

### **AGRICOLTURA E FORESTE**

## **Art. 13**

### ***Rifinanziamento della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 Credito agrario (modificato dal comma 2, dell'art. 84 della L.R. 25/93)***

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, sono autorizzate, per l'anno finanziario 1993, le spese indicate a fianco di ciascun articolo:

- Art. 13, commi quarto e sesto (capitolo 55681) lire 20.000 milioni;
- Art. 30 (capitolo 55691) lire 8.000 milioni;
- Art. 15 (capitolo 56488) lire 5.000 milioni.

2. Per le finalità di cui agli articoli 9 e 27 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, sono autorizzate, per l'anno finanziario 1993, le ulteriori spese rispettivamente di lire 20.000 milioni (capitolo 54551) e di lire 30.000 milioni (capitolo 55690).

3. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, sono autorizzati, per l'anno finanziario 1993, i limiti di impegno indicati a fianco di ciascun articolo:

Art. 13 - limite di impegno quinquennale (capitolo 55680) lire 5.000 milioni;

Art. 15 - limite di impegno quinquennale (capitolo 56486) lire 4.000 milioni;

Art. 26 - limite di impegno ventennale (capitolo 55689) lire 4.000 milioni;

Art. 33 - limite di impegno trentennale (capitolo 55692) lire 4.000 milioni.

## **Art. 14**

### ***Razionalizzazione degli interventi per l'Istituto regionale della vite e del vino***

1. A decorrere dall'anno 1994 le spese previste per le finalità di cui all'art. 14 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, all'art. 6 della legge regionale 4 giugno 1964, n. 12, all'art. 2 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19, sono determinate a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e sono ricomprese nel contributo ad integrazione del bilancio dell'Istituto regionale della vite e del vino, di cui all'art. 46 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97 (capitolo 15004).

## **Art. 15**

### ***Giornata dell'albero dedicato alle vittime della mafia***

1. Nel quadro delle iniziative per la valorizzazione e la tutela del patrimonio ambientale ed al fine di perpetuare la memoria delle vittime della mafia, è promossa "La giornata dell'albero e dell'ambiente" a cura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 500 milioni.

## **Art. 16**

### ***Manifestazione "L'arancia della salute"***

1. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24 (capitolo 55039), l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, per gli esercizi finanziari 1993 e 1994, a concedere un contributo di lire 500 milioni all'Associazione italiana per la ricerca sul cancro - Comitato Sicilia - per l'organizzazione della manifestazione "L'arancia della salute".
2. L'Associazione di cui al comma 1 entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge presenta all'Assessorato dell'agricoltura e le foreste un programma dettagliato ed entro sessanta giorni dalla manifestazione il rendiconto del contributo di cui al comma 1.
3. Per l'attuazione del comma 1 non si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'art. 10 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24. (7)

## **Art. 17**

***Difesa dalle avversità atmosferiche*** (articolo superato per l'abrogazione dell'art. 5 della L.R. 23/90, operata dall'art. 55, comma 1, della L.R. 4/2000)

## **Art. 18**

### ***Disposizioni diverse***

1. A decorrere dall'anno 1994, la spesa annua autorizzata per le finalità dell'art. 41 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97 e successive modifiche, è ridotta di lire 2.000 milioni.
2. Il limite di spesa indicato nell'art. 22 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni è elevato a lire 500 milioni.
3. Il limite di spesa indicato nel terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60 è elevato a lire 100 milioni.
4. Il limite contributivo di cui all'articolo 13 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, comma 4, è elevato a lire 20 milioni. (8)
5. Per le finalità previste dall'art. 41 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32 è autorizzata, per il triennio 1993-1995, la spesa complessiva di lire 1.500 milioni di cui 500 milioni per l'anno 1993 (capitolo 14621).
6. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 13, sono aggiunti i seguenti commi:  
"3. Il contributo per la stipula di contratti assicurativi nella misura del 90 per cento della spesa sostenuta è esteso ai singoli produttori.  
4. Alla liquidazione ed al pagamento del contributo previsto dal comma 3 provvede l'Ispettorato competente per provincia previa presentazione della copia autenticata della polizza assicurativa.  
Per le finalità previste dal presente comma è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 15.000 milioni".
7. All'articolo 4, comma 2, e all'art. 5, comma 1, della legge regionale 9 agosto 1988, n. 13, le parole: "Assessore regionale per il bilancio e le finanze" sono sostituite dalle parole: "Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste".
8. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 13 è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 15.000 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 21108.

## **Art. 19**

### ***Nomina amministratori Consorzi di bonifica***

1. Nelle more della riforma e del riordino dei Consorzi di bonifica siciliani, e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente

legge, le funzioni previste dalla legislazione vigente per gli organi dei consorzi di bonifica siciliani sono svolte da un commissario straordinario nominato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

#### **Art. 20**

##### ***Sperimentazione orto-floro-vivaistica***

1. Al fine di potenziare le attività di sperimentazione nel settore orto-floro-vivaistico e arboricolo, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere agli enti locali territoriali, che abbiano promosso specifiche attività nel settore, contributi per il potenziamento strutturale e/o per la gestione di campi sperimentali sino al 90 per cento della spesa ammissibile a finanziamento.

2. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 2.000 milioni.

#### **Art. 21**

##### ***Sistema informativo agrumi***

1. Allo scopo di realizzare nella Regione, a norma dell'articolo 6 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, il sistema informativo per gli agrumi previsto dalla misura 9.7 POP Sicilia 1989/1993 - Ob. 1, di cui al regolamento CEE n. 2052/88, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'ISMEA con sede in Roma - in esecuzione di specifico accordo di programma con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

2. La convenzione dovrà prevedere la realizzazione, ivi comprese le necessarie dotazioni strumentali, e l'avvio operativo di un sistema telematico integrato nella rete informativa nazionale, in grado di fornire agli operatori della filiera agrumicola siciliana informazioni sulle strutture, sull'organizzazione e sull'andamento dei mercati agrumari nazionali ed esteri; dovrà essere altresì prevista nell'ambito della medesima convenzione la formazione del personale regionale che assicuri, alla scadenza della convenzione con l'ISMEA, il funzionamento del sistema informativo regionale.

#### **Art. 22**

##### ***Abrogazione di norme***

1. Sono abrogate le seguenti norme:

- art. 5 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14;
- art. 1 della legge regionale 10 agosto 1968, n. 29;
- ultimo comma dell'art. 10 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60;
- commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 17 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7;
- comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23;
- comma 3 dell'art. 48 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32.

### **Capo III**

#### **ENTI LOCALI**

#### **Art. 23**

##### ***Interventi per l'occupazione***

1. I comuni e le province della Sicilia possono essere autorizzati all'immissione in servizio di personale entro i limiti previsti dalle leggi regionali 9 agosto 1988, n. 21 e 15 maggio 1991, n. 21, nonché nei limiti delle graduatorie concorsuali approvate dai rispettivi organi deliberativi entro il 31 dicembre 1991 o delle richieste di

finanziamento all'uopo presentate all'Assessorato regionale degli enti locali entro la stessa data.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede con parte delle disponibilità dei capitoli 18705 e 18709 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1993.

3. I soggetti di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 che lasciano le cooperative non possono essere sostituiti da altri. (9)

#### **Art. 24**

##### ***Assistenza domiciliare agli anziani***

1. La spesa autorizzata per la concessione ai comuni, singoli o associati, dei contributi per l'organizzazione e l'attuazione del servizio di assistenza domiciliare agli anziani ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, e successive modifiche, è elevata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1993, di lire 15.000 milioni (capitolo 19025).

#### **Art. 25**

##### ***Consigli comunali***

1. La durata dei consigli comunali eletti prima dell'entrata in vigore della legge 26 agosto 1992, n. 7 è di anni 4.

2. Nell'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, l'espressione "sei mesi" è sostituita con l'espressione "tre mesi".

3. ----- (19)

4. ----- (19)

5. Agli oneri derivanti dall'effettuazione del turno elettorale autunnale dell'anno 1993, valutati in lire 200 milioni, si provvede con le disponibilità del capitolo 18215.

#### **Art. 26**

***Consigli di quartiere*** (abrogato dall'art. 51, comma 5, della L.R. 26/93)

#### **Art. 27**

##### ***Abrogazione di norme***

1. Sono abrogate le seguenti norme:

- lettera c, dell'art. 44, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;

- art. 2 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 33.

#### **Capo IV**

#### **BILANCIO E FINANZE**

#### **Art. 28**

##### ***Modifica della legge regionale 19 giugno 1991, n. 39 Ricapitalizzazione istituti di credito***

1. Gli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 39 sono abrogati.

2. Gli interventi previsti dall'art. 1 della stessa legge sono attuati direttamente in favore delle società per azioni derivanti dalla ristrutturazione dei maggiori istituti creditizi pubblici aventi sede centrale in Sicilia, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218.

3. Le predette società per azioni dovranno costituire, a fronte dei versamenti, apposite riserve denominate con riferimento alla legge 30 luglio 1990, n. 218 e alla presente legge.

4. Tali riserve saranno utilizzate, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'aumento di capitale delle società per azioni stesse, con attribuzione dei corrispondenti titoli alla Regione Siciliana. (10)

#### **Art. 29**

##### ***Conferenza sul credito***

1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a promuovere una conferenza generale sul credito e l'economia in Sicilia, sulla base di apposito progetto da approvarsi con decreto assessoriale, previa deliberazione della Giunta regionale.

2. Per l'organizzazione della conferenza l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze può avvalersi di organismi od istituzioni pubbliche.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1993, la spesa di lire 250 milioni.

#### **Art. 30**

##### ***Interventi librai siciliani***

1. Per le finalità dell'articolo 24 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 36 è autorizzato, per l'anno finanziario 1993, il limite quinquennale di impegno di lire 500 milioni.

#### **Art. 31**

##### ***Abrogazione di norme***

1. Sono abrogate le seguenti norme:

- art. 6 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 94;
- art. 35 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 22.

#### **Capo V**

#### **INDUSTRIA**

#### **Art. 32**

***Nuove iniziative industriali*** (26) (32) *(modificato e integrato dall'art. 67, commi 1 e 2, della L.R. 32/2000)*

1. Allo scopo di favorire i processi di sviluppo del settore produttivo e dei servizi in Sicilia, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi in conto interessi in favore delle piccole e medie imprese che realizzano nel territorio della Regione Siciliana i programmi di investimento indicati dalle delibere CIPI del 16 luglio 1986 e 15 marzo 1990 e dall'art. 12, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64. I contributi in conto interessi di cui al presente comma sono concessi a fronte delle operazioni di finanziamento effettuate da enti creditizi operanti in Sicilia, con i quali l'Assessore regionale per l'industria, d'intesa con l'Assessore per il bilancio e le finanze, stipulerà apposita convenzione.

2. Il contributo sugli interessi è fissato in misura non superiore al 64 per cento del tasso di riferimento determinato mensilmente per il settore dell'industria dal Ministro del Tesoro, vigente al momento della stipula dei mutui concessi dagli enti creditizi. Il comitato regionale per il credito ed il risparmio su proposta dell'Assessore regionale per l'industria fissa, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, le modalità e le procedure per la concessione del contributo di cui al precedente comma,

nonché i criteri da seguire nella scelta dei soggetti beneficiari e dei settori specifici da ammettere alle agevolazioni, la percentuale di intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, quant'altro necessiti regolare in ordine all'attivazione del sistema di intervento di cui ai precedenti commi.

3. Del regime agevolato di cui al presente articolo possono beneficiare anche quelle imprese che abbiano in precedenza presentato domanda di finanziamento a valere sulla legge 1 marzo 1986, n. 64 e per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata perfezionata contrattualmente l'operazione. Se l'impresa non rinuncia alle agevolazioni nazionali, l'intervento contributivo in conto interessi avrà carattere anticipatorio e, pertanto, quando le singole operazioni saranno ammesse alle agevolazioni di cui alla richiamata legge n. 64 del 1986 e saranno erogati i relativi contributi, cesseranno gli effetti del presente intervento e gli istituti di credito dovranno rimborsare all'Amministrazione regionale l'ammontare degli interessi che saranno liquidati ai sensi della stessa legge n. 64 del 1986. (11)

4. Alle operazioni previste dai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43 e seguenti della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni. Al fine della cumulabilità delle agevolazioni di cui al presente articolo con altre provvidenze previste da leggi comunitarie, nazionali o regionali si applicano i limiti previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

5. Per le finalità di cui ai precedenti commi sono autorizzati, per gli anni finanziari 1993 e 1994, limiti decennali d'impegno a rate variabili decrescenti rispettivamente di lire 9.500 milioni e di lire 25.500 milioni semestrali.

6. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in lire 9.500 milioni per l'anno 1993, in lire 44.500 milioni per l'anno 1994 e in lire 70.000 milioni per gli anni successivi. (12)

*7. L'aiuto previsto dai commi precedenti viene concesso, sulla base di apposito bando o avviso, esclusivamente a favore delle piccole e medie imprese come definite a livello comunitario.*

*8. Per le attività riguardanti i prodotti di cui all'Allegato I del Trattato CE si applicano le limitazioni imposte per questa tipologia di interventi dall'autorizzazione comunitaria per la legge 19 dicembre 1992, n. 488.*

*9. L'aiuto, che non può complessivamente superare i massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3 lettera a) del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto il 15 per cento in ESL, può in alternativa consistere in:*

*a) contributi in conto canoni nel caso in cui i soggetti beneficiari facciano ricorso ad operazioni di locazione finanziaria;*

*b) contributi in conto capitale;*

*c) contributi in forma mista in parte in conto capitale e per la restante parte in conto interessi o in conto canoni, secondo le percentuali massime che saranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria.*

### **Art. 33**

#### **Rifinanziamento fondi I.R.F.I.S.**

1. La misura dell'intervento creditizio previsto dall'art. 4 e seguenti della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta al 60 per cento ed il relativo fondo di rotazione è incrementato della somma di lire 60.000 milioni a valere sull'esercizio 1993.

2. L'intervento creditizio di cui al comma 1 si applica anche nei confronti delle imprese che abbiano perfezionato o perfezionino i contratti di finanziamento ai sensi del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e successive modifiche ed integrazioni, pur non avvalendosi dei benefici di cui all'articolo 12 ter della legge 29 marzo 1979, n. 91.

3. Il termine di 24 mesi previsto dall'articolo 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 quale risulta modificato dall'articolo 39 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34 è aumentato a 48 mesi.

4. Il fondo regionale di garanzia regionale, istituito presso l'IRFIS ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, è incrementato della somma di lire 25.000 milioni nell'esercizio in corso.
5. All'articolo 46, comma 1, della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34 sono soppresse le parole "ed esauriti i limiti temporali di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".
6. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108 è incrementato della somma di lire 25.000 milioni nell'esercizio in corso.

#### **Art. 34**

##### ***Interventi per l'assestamento finanziario delle imprese***

*(modificato dall'art. 24 della L.R. 25/93 e sostituito dall'art. 1 della L.R. 66/95)*

1. *E' istituito presso l'Assessorato regionale dell'industria un fondo finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi a favore delle piccole e medie imprese industriali e di servizio rispondenti ai parametri dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato che abbiano idonee prospettive di riequilibrio finanziario e che intendano procedere al consolidamento delle passività a breve termine esistenti nei confronti del sistema bancario in essere alla data del 31 dicembre 1994, risultanti dall'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie.*
2. *Il contributo in conto interessi è pari al 40 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento.*
3. *La percentuale di tale contributo può essere variata con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'industria in misura compatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.*
4. *La durata delle operazioni di consolidamento non può essere superiore a dieci anni, ivi compreso un periodo di preammortamento di un anno; l'importo massimo non potrà superare lire 3.000 milioni.*
5. *La concessione dei benefici resta subordinata ad un aumento dei mezzi propri da parte dell'impresa non inferiore al 10 per cento dell'importo dei debiti che si intendono consolidare.*
6. *Le operazioni di consolidamento, cui possono concorrere anche gli istituti di mediocredito regionali e nazionali, possono essere assistite dalle garanzie sussidiarie e/o integrative, vigenti al momento della stipula dei contratti di mutuo.*
7. *La solvibilità delle imprese da ammettere ai benefici di cui al presente articolo è valutata in riferimento agli indici previsti dalla delibera CIPE del 10 maggio 1995 sul fondo di garanzia nazionale.*
8. *L'Assessore regionale per l'industria emana direttive in ordine ai criteri, alle modalità e alle procedure di concessione delle agevolazioni.*
9. *Per le finalità del presente articolo sono autorizzati i limiti di impegno decennale di lire 10.000 milioni per l'esercizio 1995 e di lire 20.000 milioni per l'esercizio finanziario 1996.*
10. *La spesa di lire 10.000 milioni derivante dal presente articolo per l'esercizio finanziario 1995 e di lire 30.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1996 e 1997, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 03.01.00.*
11. *All'onere di lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario 1995 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 64990. (23)*

#### **Art. 35**

##### ***Commissari enti economici***

1. I poteri del commissario unico, nominato per la gestione dell'Ente minerario siciliano, dell'Ente siciliano di promozione industriale e dell'Azienda asfalti siciliana, cesseranno il trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della

normativa che andrà a regolare il riordinamento delle partecipazioni regionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1993.

#### **Art. 36**

##### ***Dipendenti settore minerario***

1. L'articolo 5 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3 è sostituito dal seguente:

“1. I benefici di cui agli articoli 5, 6, primo e secondo comma, 7 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, a domanda degli interessati, ai dipendenti del ruolo unico ad esaurimento istituito ai sensi dell'articolo 8 della citata legge regionale n. 27 del 1984, già utilizzati presso il centro operativo o unità e stabilimenti minerari e stabilimento Sorim di Terrapelata.

2. Le istanze dirette ad ottenere i benefici di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, come modificato al comma 1, vanno presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al personale che abbia già usufruito del prepensionamento ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 23 si applicano le disposizioni richiamate dall'articolo 5 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, come modificato dal comma 1.

#### **Art. 37**

##### ***Disposizioni diverse***

1. A decorrere dall'anno 1993, la spesa annua autorizzata per le finalità di cui all'art. 23 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, è ridotta a lire 35 milioni (capitolo 24954).

#### **Art. 38**

##### ***Abrogazione di norma***

1. La lettera c dell'articolo 29 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, è abrogata.

### **Capo VI**

#### **LAVORI PUBBLICI**

#### **Art. 39**

##### ***Ente acquedotti siciliani***

1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 42 è prorogato al 1994.

2. Per l'esercizio finanziario 1993 è autorizzata la concessione all'Ente acquedotti siciliani (EAS) di un contributo di lire 47.000 milioni.

Art. 40

##### ***Cooperative di abitazione***

1. Per le finalità dell'articolo 3 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, è autorizzato, per l'anno finanziario 1993, il limite ventennale di impegno di lire 800 milioni (capitolo 68585).

#### **Art. 41**

##### ***Edilizia abitativa (modificato dall'art. 147 della L.R. 25/93)***

1. Il termine dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 elevato di mesi sei (26) e, riferito al precedente programma di completamento del piano decennale, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, scaduto il quale

avverrà lo scorrimento degli ammessi in graduatoria nei confronti dei quali il termine anzidetto scadrà il successivo anno.

2. Per adeguare al limite massimo, aggiornato a norma della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37 e successive modifiche, l'intervento regionale, è autorizzato per l'anno finanziario 1993 il limite di impegno venticinquennale di lire 14.000 milioni (capitolo 68575).

#### **Art. 42**

##### ***Ortigia***

1. Al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, dopo la parola le parole "20 milioni di lire" sono sostituite con le seguenti: "40 milioni di lire"; al secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, le parole "25 milioni di lire" sono sostituite con le seguenti: "50 milioni di lire" ; al primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 le parole "50 milioni di lire" sono sostituite con le seguenti: "100 milioni di lire".

#### **Capo VII**

##### **LAVORO**

#### **Art. 43**

##### ***Disposizioni diverse***

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, l'espressione: "per il triennio 1991/1993" è sostituita dalla seguente: "per il quadriennio 1992/1995".

2. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dal comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, è differito al 31 dicembre 1993.

3. Per le finalità dell'art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1993, il limite ventennale d'impegno di lire 700 milioni (capitolo 74603).

#### **Capo VIII**

##### **COOPERAZIONE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA**

#### **Art. 44**

##### ***Cooperative edilizie***

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è autorizzato a predisporre un programma di interventi in forza delle risultanze del concorso bandito in applicazione dell'art. 31 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzati nuovi limiti venticinquennali di impegno, di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1993 e di lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1994 (capitolo 75201).

3. E' altresì autorizzato il limite venticinquennale di impegno di lire 35.600 milioni per l'anno finanziario 1993, per la concessione di contributi alle cooperative edilizie incluse nella graduatoria che sarà formata per le finalità della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, a seguito di bando pubblicato nell'anno 1989 (capitolo 75201).

## **Art. 45**

### ***Mandorla di Avola***

1. Nell'ambito della produzione della frutta secca siciliana la Regione riconosce l'altissimo pregio della "mandorla di Avola", derivante dalla "cultivar pizzuta", tipica del territorio della zona sud della provincia di Siracusa e specificatamente dei comuni di Avola, Noto, Rosolini, Ispica, Solarino, Florida e Siracusa.

2. Al fine di definire i requisiti di qualità per la concessione per l'uso del marchio di qualità Regione Siciliana, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato ad emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge apposito regolamento, ai sensi della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 - titolo I, con l'indicazione dei criteri generali richiesti per questa specialissima coltivazione di mandorlo.

3. Alle aziende produttive e commerciali, singole e associate, autorizzate ai sensi del titolo I della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 all'uso del marchio regionale di qualità per partite di prodotti riconosciuti idonei ed abilitati ad esserne contrassegnati come "mandorla di Avola" ed a favore dei quali esse svolgono attività di promozione e di pubblicità sia in Italia che all'estero, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere un contributo, sulle spese a tale titolo sostenute e documentate, al netto di IVA e di altro onere fiscale fino alla misura del 50 per cento e per una somma comunque non superiore al 10 per cento del fatturato aziendale.

4. Il contributo di cui al comma 3 è elevato fino all'85 per cento della spesa riconosciuta ammissibile in caso di esercizio di attività promozionale e pubblicitaria a carico dei consorzi di produttori e/o commercianti autorizzati all'uso del marchio regionale di qualità "mandorla di Avola".

5. Il contributo viene erogato, fino al massimo del 50 per cento, anticipatamente e, per la differenza a saldo, su presentazione della documentazione giustificativa delle spese sostenute.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca disciplina con apposite norme di attuazione le modalità e le procedure amministrative per l'ottenimento del contributo e delle anticipazioni di cui al presente articolo.

7. Per le finalità di cui ai commi precedenti è destinata per l'esercizio finanziario in corso la somma di lire 1.000 milioni.

8. Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi a quello previsto nel comma 7 saranno determinati con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni.

## **Art. 46**

### ***Artigianato***

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, sono autorizzate per l'anno finanziario 1993, le spese indicate a fianco di ciascun articolo:

- art. 9 (capitolo 75660) lire 20.000 milioni;
- art. 12 (capitolo 75662) lire 20.000 milioni;
- art. 16 (capitolo 75663) lire 1.000 milioni;
- art. 18 (capitolo 75664) lire 8.000 milioni;
- art. 21 (capitolo 75665) lire 1.000 milioni.

2. Per gli anni successivi si provvederà a norma dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

## **Art. 47**

### **Cooperazione**

1. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1993.
2. Per le finalità di cui all'articolo 30, commi 3 e 6, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1993, 1994 e 1995, la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, di cui lire 300 milioni nell'esercizio corrente.

## **Art. 48**

### **Credito alle cooperative**

*(abrogato dall'art. 57, comma 23, della L.R. 10/99)*

## **Art. 49**

### **Modifica della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25 Fermo biologico**

1. Sono esclusi dai benefici previsti all'art. 14, comma 1, della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, i natanti che esercitano la pesca fuori dal Mediterraneo. (20)
2. E' abrogato il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25.
3. Al comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, le parole "per un periodo non superiore ad un triennio a decorrere dal 1° gennaio" sono sostituite con le seguenti: "sino al 31 dicembre 1994".
4. Ai fini del computo del periodo di fermo supplementare di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, vengono considerati validi i giorni di fermo effettuato tra il 1° gennaio 1993 e la data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le modalità di accertamento del predetto fermo saranno determinate con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, commercio, artigianato e pesca.

## **Art. 50**

### **Centri approvvigionamento collettivo (29)**

1. Il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 è sostituito dal seguente:  
"1. L'IRCAC è autorizzato a corrispondere ad Istituti ed aziende di credito il concorso interessi per la differenza tra il tasso di riferimento ed il 4 per cento per le operazioni di smobilizzo a 20 anni dalle esposizioni debitorie verso le banche, a decorrere dalla data di perfezionamento di dette operazioni, dei soggetti cooperativi già beneficiari delle provvidenze creditizie della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, e successive integrazioni, che hanno realizzato in Sicilia centri di approvvigionamento collettivo".

## **Art. 51**

### **Disposizioni diverse**

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6 commi 3 e 4, e 24 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, si applicano anche all'IRCAC.
2. Per le finalità di cui all'art. 19, comma 1, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1993 (capitolo 35363), di cui almeno 5.000 milioni dovranno essere destinati alla ricostituzione delle risorse finanziarie necessarie per fare fronte al trattamento di previdenza e di quiescenza del personale.
3. Per gli esercizi finanziari 1993, 1994 e 1995 è soppressa la spesa annua autorizzata per le finalità di cui all'art. 4, comma 2, lett. b, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive integrazioni e modificazioni (capitolo 35202).

4. Le competenze previste dall'art. 48 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, sono esercitate dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

5. La previsione di spesa di cui al comma 5 dell'art. 19 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, è ridotta da lire 15.000 milioni a lire 14.000 milioni (capitolo 35214).

6. Le spese necessarie per la effettuazione di ispezioni, verifiche ed accertamenti precedenti o successivi all'erogazione di agevolazioni da parte dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca sono a carico dei beneficiari, i quali sono tenuti ad effettuarne il versamento in apposito capitolo dell'entrata del bilancio della Regione secondo le modalità che saranno determinate dall'Amministrazione concedente.

## **Art. 52**

### ***Abrogazione di norme***

1. Sono abrogate le seguenti norme:

- primo comma, secondo alinea, dell'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86;
- lettera d dell'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48;
- lettera p della tabella A allegata alla legge regionale 28 marzo 1986, n. 16;
- numero 5 della lettera b dell'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12;
- lettera b dell'art. 1 della legge regionale 22 aprile 1964, n. 6.

## **Capo IX**

### **BENI CULTURALI**

## **Art. 53**

### ***Contributi in favore degli istituti dei ciechi***

1. Lo stanziamento del capitolo 37352 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 è incrementato di lire 2500 milioni ed è destinato quanto a lire 1.500 milioni all'Istituto "Opere Riunite I. Florio e A. Salamone" di Palermo e quanto a lire 1.000 milioni all'Istituto "T. Ardizzone Gioeni" di Catania.

2. L'Istituto dei ciechi "Opere Riunite I. Florio e A. Salamone" è impegnato, nel quadro della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, e secondo le finalità dell'art. 8, lettere l ed m della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a realizzare:

- a) il consolidamento e il potenziamento del centro socio-riabilitativo a valenza educativa, in favore di soggetti ciechi pluriminorati che abbiano assolto all'obbligo scolastico e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa;
- b) l'organizzazione, anche in favore di soggetti pluriminorati, di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola;
- c) un centro di consulenza e di documentazione tiflopedagogica per il sostegno dell'integrazione scolastica delle persone con disabilità visive.

## **Art. 54**

### ***Stamperia Braille***

1. Il contributo all'Unione italiana ciechi per il funzionamento della stamperia Braille è incrementato per l'esercizio 1993 di lire 500 milioni (capitolo 38086).

**Art. 55*****Destinazione immobili Unione italiana ciechi***

1. Salve restando le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, l'Unione italiana dei ciechi operante in Sicilia può destinare i propri immobili, anche se acquistati totalmente o parzialmente con contributi della Regione Siciliana, per il migliore raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

**Art. 56*****Istituto internazionale del Papiro e Museo Mandralisca***

1. La dotazione finanziaria del capitolo 38054 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1993 è incrementata di lire 600 milioni, per la concessione di un contributo di 300 milioni da corrispondersi rispettivamente all'Associazione Istituto internazionale del Papiro di Siracusa ed alla Fondazione Museo Mandralisca di Cefalù.

**Art. 57*****Libera Università di Trapani***

1. Il contributo in favore del Consorzio per il libero istituto di studi universitari con sede in Trapani è incrementato per gli esercizi finanziari 1993, 1994 e 1995 di lire 300 milioni ed il 50 per cento dell'incremento è destinato alla effettuazione di corsi finalizzati alla preparazione di aspiranti magistrati.

**Art. 58*****Istituzione del Museo e del Parco archeologico-industriale della zolfara di Lercara Friddi***

1. Ad integrazione del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 è istituito il Museo ed il Parco archeologico-industriale della zolfara di Lercara Friddi, la cui gestione è affidata al comune di Lercara Friddi.
2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare i contributi previsti dal combinato disposto del comma 4 dell'articolo 2 e dell'articolo 11 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17.
3. Per l'esercizio finanziario 1993 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

**Art. 59*****Centro internazionale studi sociologici di Messina***

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 30 dicembre 1980, n. 155 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1993 e 1994 (capitolo 38089).

**Art. 60*****Libera Università degli Iblei***

1. E' concesso un contributo di lire 300 milioni all'Associazione per la libera Università degli Iblei finalizzato a consentire il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione.

**Art. 61*****Museo degli arazzi di Marsala***

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere un contributo di lire 300 milioni in favore del Museo degli

Arazzi con sede in Marsala, quale concorso della Regione all'attività ordinaria del Museo.

**Art. 62**

***Fondazione Giuseppe Whitaker***

1. Il contributo autorizzato dalla legge regionale 5 marzo 1979, n. 14 in favore della Fondazione Giuseppe Whitaker con sede in Palermo è elevato per l'esercizio finanziario 1993 a lire 500 milioni.

**Art. 63**

***Museo internazionale delle Marionette***

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere un contributo di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1993 in favore del Museo internazionale delle Marionette dell'Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari con sede in Palermo, quale concorso della Regione all'attività ordinaria del museo.

**Art. 64**

***Teatro comunale di Adrano***

1. Per la salvaguardia, la valorizzazione e la ristrutturazione del Teatro comunale di Adrano l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere un contributo di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1993. (13)

**Art. 65**

***Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento***

1. Per la salvaguardia e la valorizzazione del Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

**Art. 66**

***Edilizia universitaria***

1. E' differito all'esercizio 1993 il limite d'impegno autorizzato con l'articolo 22 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 15 in favore dell'Università di Palermo (capitolo 79357).

**Art. 67**

***Catalogazione beni culturali***

*(Dichiarato incostituzionale con sentenza n. 356 del 26 luglio 1993)*

**Capo X**

**SANITA'**

**Art. 68**

***Risanamento allevamenti zootecnici***

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12 e dell'articolo 1 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 5, è autorizzata l'ulteriore spesa

di lire 17.000 milioni per la concessione dell'indennità da corrispondere ai proprietari di animali abbattuti nell'anno 1992 in quanto affetti da tubercolosi, brucellosi o da altre malattie infettive e diffuse.

2. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per la concessione delle indennità ai proprietari di animali abbattuti nell'anno 1993.

3. Tutti gli adempimenti ed operazioni connessi all'accertamento dei presupposti per le corresponsioni delle indennità di cui ai precedenti commi debbono essere effettuati esclusivamente dai competenti servizi delle unità sanitarie locali.

#### **Art. 69**

##### ***Contributi in favore di associazioni per l'assistenza dei malati oncologici terminali***

1. Per la concessione di contributi a favore delle associazioni già costituite che si occupano di assistenza domiciliare agli ammalati oncologici terminali aventi sede ed operanti in Sicilia, e autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1993, 1994 e 1995.

2. I contributi vengono assegnati dall'Assessorato regionale della sanità, previa acquisizione di una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'ultimo triennio e dell'attività programmata.

3. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio le associazioni sono tenute a presentare il rendiconto delle somme utilizzate. (14)

#### **Art. 70**

##### ***Osservatorio epidemiologico***

1. In considerazione dei compiti assegnati all'Osservatorio epidemiologico regionale dall'articolo 18 della legge regionale n. 6 del 1981 la dizione del capitolo 41214 del bilancio regionale comprende le spese per l'acquisto di hardware, software, attrezzature, arredi e beni di consumo finalizzati al raggiungimento dell'operatività dello stesso Osservatorio epidemiologico regionale.

#### **Art. 71**

##### ***Commissioni conferimento sedi farmaceutiche***

1. Ai componenti ed ai segretari delle Commissioni esaminatrici dei concorsi banditi dall'Assessorato regionale della sanità, per il conferimento di sedi farmaceutiche, nonché per la copertura dei posti in organico individuati in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 1990, n. 135, è corrisposto il trattamento economico previsto dall'articolo 1 della presente legge.

#### **Art. 72**

##### ***CORELSI - AIAS***

*(Dichiarato incostituzionale con sentenza n. 356 del 26 luglio 1993)*

#### **Art. 73**

##### ***Commissioni invalidità civile***

1. Ai sanitari componenti delle Commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 è corrisposto un compenso di lire quindicimila per ogni soggetto visitato. Al segretario delle commissioni di cui sopra è corrisposto un compenso pari al 30 per cento di quello dato ai sanitari per ogni pratica definita.

2. Per ogni visita domiciliare ai componenti la commissione che effettuano la visita il compenso è raddoppiato. Per ogni seduta della commissione è corrisposto a ciascun componente della stessa un gettone di presenza di lire venticinquemila.
3. Le sedute di commissione si effettuano al di fuori dell'orario di servizio.
4. La spesa di cui al presente articolo, valutata in lire 7.000 milioni, graverà sul fondo sanitario regionale.

## **Capo XI**

### **TERRITORIO E AMBIENTE**

#### **Art. 74**

##### ***Interventi per il centro storico di Palermo***

1. Per il recupero del centro storico di Palermo è autorizzata per gli esercizi finanziari 1993, 1994 e 1995 la spesa di lire 170.000 milioni di cui lire 50.000 milioni per l'anno 1993.
2. La gestione delle somme di cui al comma 1 e di tutte quelle che dovessero essere a questo titolo erogate anche da altri enti, spetta al Comune di Palermo previa apposita legge che, al fine di consentire gli interventi previsti dai piani urbanistici attuativi, esecutivi, disciplinerà i criteri degli aiuti ai privati e l'assegnazione delle case in abitazione. Detta normativa verrà varata dall'Assemblea regionale siciliana entro tre mesi dall'approvazione della presente legge. (15)
3. Al fine di consentire al comune di Palermo una efficace azione tecnico-amministrativa finalizzata al recupero del centro storico ed un continuo monitoraggio degli interventi, è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 500 milioni da destinare alla struttura tecnico-amministrativa esistente competente per gli interventi nel centro storico. (16)

#### **Art. 75**

##### ***Canoni per concessioni demaniali marittime (modificato dall'art. 155 della L.R. 25/93)***

1. In attesa di una organica regolamentazione della materia dei canoni afferenti concessioni demaniali marittime, basata su criteri di corrispettività in funzione dell'utilità economica ricavata dall'uso del bene, i canoni annui per concessioni di aree, pertinenze demaniali marittime e di specchi acquei, appartenenti alla Regione Siciliana, sono determinati in conformità ai criteri adottati con decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1989 emanato in attuazione del decreto legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, in legge 5 maggio 1989, n. 160.
2. Le misure previste dall'articolo 1 del citato decreto sono aumentate del 75 per cento. Le misure previste dall'articolo 2 sono aumentate del 50 per cento.
3. *Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto interministeriale, si applicano altresì alle attività produttive di tipo tradizionale costituenti elemento caratteristico del paesaggio e della storia dei luoghi, con possibilità di riduzione sino ad un ventesimo del canone normale.*
4. I canoni di cui all'articolo 1 sono adeguati annualmente in misura pari al tasso programmato di inflazione.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai rapporti concessivi instaurati con atti aventi decorrenza dal 1° gennaio 1993.
6. Eventuali eccedenze di somme corrisposte dal concessionario saranno oggetto di compensazione con il canone successivo. (17)

## **Art. 76**

### ***Disposizioni diverse***

1. La spesa prevista per gli interventi di cui all'art. 42 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, e iscritta in bilancio, a decorrere dall'esercizio 1994, in relazione alle effettive esigenze e comunque entro il limite massimo dell'importo autorizzato dall'art. 42 medesimo (capitolo 85358).

## **Capo XII**

### **TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI**

## **Art. 77**

### ***Fondo trasporti***

1. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione provvede alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 270.000 milioni (capitolo 48629).

3. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 superi il finanziamento previsto dal comma 2.

## **Art. 78**

### ***Universiadi***

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 31 viene così modificato:

“L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a sostenere le spese per consentire la candidatura della Sicilia allo svolgimento delle Universiadi estive 1997, nonché trasferire al Centro universitario sportivo italiano (CUSI) le somme necessarie richieste dalla Federazione internazionale degli sports universitari (FISU)”.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 31, e al fine di trasferire al Centro universitario sportivo italiano (CUSI) le somme richieste dalla Federazione internazionale degli sports universitari (FISU) per l'effettuazione Universiadi estive del 1997, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 4.000 milioni.

## **Art. 79**

### ***Campionati mondiali di ciclismo***

1. Per le finalità dell'articolo 6 della legge regionale 25 maggio 1990, n. 7, modificato con l'articolo 8 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 30, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad erogare per l'esercizio finanziario 1993 la somma complessiva di lire 6.000 milioni, secondo un piano di spesa formulato da un Comitato direttivo, nominato con decreto dello stesso Assessore.

2. Il Comitato direttivo è composto oltre che dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, anche dal Presidente della Federazione ciclistica italiana ovvero da un suo delegato, dal delegato regionale del CONI, dal direttore regionale del turismo, sport e spettacolo e da tre funzionari in servizio presso l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

3. Esso avrà il compito di formulare le linee generali di organizzazione dei campionati mondiali di ciclismo 1994 e del piano della spesa occorrente, di vigilare sull'attività del

Comitato organizzatore mondiali 1994, incaricato dalla Federazione ciclistica italiana dell'organizzazione dei campionati.

**Art. 80**

***Residenze turistico-alberghiere***

1. ----- (24)
2. Per i finanziamenti si può accedere alla legge regionale 1° luglio 1972, n. 32. (18)

**Art. 81**

***Consorzio "Ente autodromo Pergusa"***

1. Al fine di favorire il raggiungimento degli scopi previsti nello statuto del consorzio "Ente autodromo Pergusa", l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere al consorzio un contributo di lire 2.000 milioni per gli esercizi finanziari 1993, 1994 e 1995.

**Art. 82**

***Norma finanziaria***

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, come risultano specificati nell'allegata tabella A, ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si provvede quanto a lire 422.400 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno 1993 e quanto a lire 450.900 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando gli appositi accantonamenti indicati nell'elenco n. 5 annesso al bilancio .
2. I maggiori oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi, specificati nell'allegata tabella A, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codici 08.01.00 e 08.02.00, all'uopo utilizzando gli appositi accantonamenti indicati nell'elenco n. 5 annesso al bilancio.

**Art. 83**

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

*Palermo, 11 maggio 1993.*

**CAMPIONE**

**TABELLA A** (vedi atto legislativo)

**COMITATO REGIONALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO**

**DELIBERA 15 novembre 1995, n. 2**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133 "Norme di attuazione dello Statuto Siciliano in materia di credito e risparmio";

VISTA la L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, art. 43 e seguenti;

VISTA la L.R. 6 maggio 1981, n. 96;

VISTA la L.R. 13 dicembre 1983, n. 119;

VISTA la Legge 1 marzo 1986, n. 64, art. 12;

VISTE le delibere CIPI del 6 luglio 1986 e 15 marzo 1990;

VISTA la L.R. 8 novembre 1988, n. 34, art. 46;

VISTA la L.R. 11 maggio 1993, n. 15, art. 32;

VISTA la L.R. 1 settembre 1993, n. 25, art. 33;

VISTA la propria delibera n. 2 del 16.9.1993 concernente il nuovo sistema di incentivazione a favore della PMI;

VISTA la nota n. 23002 del 25 ottobre 1995 con la quale l'Assessore Regionale per l'Industria, chiede di sottoporre alle valutazioni del Comitato per il Credito e Risparmio le proposte di adeguamento delle direttive già emanate con la citata delibera n. 2/1993;

UDITA la relazione dell'Assessore dell'Industria all'unanimità dei presenti il Comitato;

**DELIBERA**

In applicazione dell'art. 32 della L.R. 11 maggio 1993, n. 15, dell'art. 33 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25 nonché dell'art. 17 della L.R. 28 marzo 1995, n. 23, le direttive concernenti il sistema di incentivazione a favore della PMI sono modificate come appresso:

## **CAPO PRIMO**

### **Art. 1**

#### ***Iniziative agevolabili***

Le agevolazioni finanziarie di cui al 1° comma dell'art. 32 della legge 1 aprile 1993 n. 15 possono essere concesse alle imprese che svolgono attività produttive e di servizi nei settori indicati al successivo art. 3, in relazione a progetti di nuovi impianti, ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni, riconversioni, riattivazioni e delocalizzazioni degli insediamenti produttivi, così come definiti dalle delibere CIPI del 16 luglio 1986, 15 marzo 1990 e 22 aprile 1993.

### **Art. 2**

#### ***Soggetti beneficiari***

Alle agevolazioni di cui al 1° comma dell'art. 32 della citata legge n. 15/93 sono ammesse:

- a) le piccole e medie imprese così come definite dalla CEE e cioè quelle che alla data di presentazione della domanda abbiano un numero di dipendenti non superiore a 250 unità, un fatturato annuo non superiore a 20 milioni di ECU oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore a 10 milioni di ECU e una eventuale partecipazione al proprio capitale per non più di un quarto da parte di imprese di dimensioni maggiori;
- b) piccole e medie imprese così come definite dalla legislazione regionale vigente in materia di incentivazione industriale i cui investimenti fissi globali non superino L. 50.000 milioni;
- c) le imprese di cui al 5° comma dell'art. 33 della L.R. 1 settembre 1993 n. 25.

### **Art. 3**

#### ***Settori ammissibili***

Alle agevolazioni finanziarie sono ammesse le iniziative rientranti nei settori indicati ai punti 2 e 9 della delibera CIPI 16 luglio 1986, così come modificata ed integrata dalle delibere CIPI del 21 dicembre 1989, 15 marzo 1990 e del 28 giugno 1990.

Sono inoltre agevolabili le categorie di attività indicate al punto 4 della predetta delibera CIPI del 16 luglio 1986, quelle già ritenute ammissibili da questo Comitato, nonché quelle relative alla produzione e distribuzione di energia di cui alla classe 16 della classificazione ISTAT del 1981.

Restano esclusi i settori siderurgico, petrolchimico e della produzione del cemento.

### **Art. 4**

#### ***Spese ammissibili***

Le voci di spesa ammissibili, al netto di IVA, incluse quelle necessarie per la progettazione, studi di fattibilità economica e finanziaria e di valutazione di impatto ambientale fino ad un valore massimo del 3% degli investimenti agevolabili (con esclusione delle scorte comprendono):

- a) l'acquisto del suolo e/o dell'immobile da destinare ad attività aziendale (anche per i casi di riattivazione), proveniente da soggetto economico diverso dal promotore dell'iniziativa e semprechè nel caso di opificio industriale dismesso risultino estinti i vincoli eventualmente derivanti da precedenti agevolazioni contributive concesse ai sensi delle leggi vigenti in materia.

Soggetti promotori dell'iniziativa, qualora l'impresa richiedente sia costituita sotto forma di società, debbono intendersi i soci titolari di una quota sociale pari o superiore al 5%, che hanno partecipato alla costituzione o che vi subentrino prima

dell'attivazione dell'iniziativa, nonché i componenti dell'organo amministrativo in carica nel medesimo periodo;

b) oneri per la concessione edilizia;

c) opere murarie ed assimilate, infrastrutture specifiche aziendali sistemazione del terreno;

d) impianto di uffici direzionali, amministrativi e tecnici, realizzati nel territorio regionale, ivi compresi gli immobili relativi agli stessi uffici. Le spese saranno ammesse alle agevolazioni limitatamente alla parte proporzionata all'attività produttiva e al numero degli addetti da occupare negli uffici e negli immobili su indicati (massimo mq. 25 per unità stabilmente occupata);

e) brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per le attività produttive svolte in Sicilia. Le relative spese devono risultare compatibili con il conto economico relativo all'iniziativa agevolata e non possono essere sostenute con versamenti differiti come quelli relativi a percentuali su fatturato, royalties e simili.

I brevetti e licenze non possono formare oggetto di trasferimento per un periodo di almeno cinque anni dalla data di acquisto;

f) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, comprese adeguate apparecchiature elettrocontabili ed i mezzi mobili necessari per il completamento del ciclo di produzione ivi compresi i mezzi speciali per il trasporto e la messa in opera dei manufatti, quelli per il trasporto anche in conservazione condizionata delle materie prime e/o dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione identificabile singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;

g) i costi sostenuti per l'acquisizione dei servizi reali specificati nell'allegato A) purché ne vengano dimostrati l'inerenza con l'iniziativa ed i benefici in termini economici;

h) scorte tecniche di materie prime e semilavorati in misura adeguata alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed all'attività dell'impresa e comunque nel limite massimo del 20% degli investimenti fissi.

Per le iniziative operanti nei settori dei servizi l'ammissibilità ai benefici contributivi è limitata ai macchinari ed attrezzature ed alle opere strettamente connesse.

Le spese che in base alla data delle relative fatture risultino sostenute anteriormente ai due anni precedenti la data di presentazione delle domande di agevolazione non sono finanziabili ma concorrono alla determinazione del valore dell'investimento preesistente ai fini della verifica della dimensione dell'impresa di cui al punto b) del precedente art. 2.

Per le iniziative di cui al comma 3 dell'art. 32 della legge n. 15/93, ai fini della ammissibilità del finanziamento saranno riconosciute le spese sostenute nel biennio precedente la data di presentazione della domanda di agevolazione ai sensi della legge 1 marzo 1986 n. 64.

Per le variazioni di spese intervenute nel corso della realizzazione del progetto, riguardanti puntualizzazioni dello stesso, ovvero conseguenti a modifiche anche sostanziali del programma, è consentito un finanziamento integrativo.

Restano escluse le variazioni relative a lievitazioni dei prezzi.

Nel caso in cui l'imprenditore modifichi, nel corso della realizzazione del programma di investimento, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di prodotti finali merceologicamente diversi da quelli indicati nel programma originario già approvato, dovrà presentare una nuova domanda restando escluse dalle agevolazioni le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti la presentazione della stessa.

## **Art. 5**

### ***Percentuale e misura massima di intervento, durata delle operazioni, tasso di interesse, modalità di erogazione***

I finanziamenti agevolati di cui alla legge 15/93 non potranno superare la misura del 70% della spesa agevolabile sopra definita; l'importo massimo dei finanziamenti è fissato comunque in £.15.000 milioni.

Per le imprese che superano i limiti di cui alla lett. a) dell'art. 2 i finanziamenti non potranno superare la misura del 50% della spesa agevolabile con un limite massimo di £. 30.000 milioni.

La durata non potrà superare i dieci anni, ivi compresi un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a tre anni.

Il tasso agevolato a carico delle imprese beneficiarie sarà pari al 36% del tasso di riferimento determinato mensilmente sulla base del parametro RENDISTATO, così come disposto dai decreti del Ministero del Tesoro del 21 e 22 dicembre 1994 e vigente alla data di stipula del contratto di mutuo.

Il contributo sarà calcolato per il periodo di ammortamento quale differenza tra le costanti di ammortamento redatte al predetto tasso di riferimento ed al tasso agevolato come sopra determinate per il periodo di utilizzo - preammortamento il contributo sarà determinato sulla base della differenza tra gli interessi calcolati con i citati tassi.

Poiché ogni caso il contributo non può superare il 64% del tasso di riferimento, eventuali eccedenze rispetto tale limite dovranno essere recuperate nelle ultime semestralità di contributo.

La contribuzione in conto interessi, non potrà in ogni caso superare il limite massimo di intensità dell'aiuto espresso in termini di Equivalente Sovvenzione Netto previsto dalla delibera CIPE 27 aprile 1995 per le imprese operanti nelle aree depresse o gli eventuali nuovi limiti che saranno stabiliti in ordine alla diversa graduazione dei livelli di agevolazione. Ai fini del calcolo dell'E.S.N. dovrà tenersi conto di eventuali altre agevolazioni concesse o richieste in base a leggi comunitarie, nazionali o regionali riferibili al medesimo programma di investimento.

I finanziamenti potranno essere erogati dagli enti creditizi convenzionati per stati di avanzamento, non superiori a cinque a fronte di idonea documentazione di spesa.

## **Art. 6**

### ***Presentazione delle domande e documentazione***

Le domande di finanziamento agevolato di cui al presente Capo, compilate su appositi moduli dovranno essere presentate ad una delle Banche convenzionate e alla Regione Siciliana Assessorato Industria.

Agli esemplari delle domande presentate alla Banca convenzionata dovrà essere allegata la necessaria documentazione tecnico-economica e finanziaria.

## **Art. 7**

### ***Convenzione con le Banche***

Per l'istruttoria delle richieste di agevolazioni l'Assessorato Regionale dell'Industria si avvale delle Banche operanti in Sicilia con i quali verranno perfezionate apposite convenzioni.

## **Art. 8**

### ***Istruttoria***

Le domande di finanziamento sono ammesse all'istruttoria soltanto quando sia stata prodotta la prescritta documentazione. Gli Enti creditizi procedono all'istruttoria dell'iniziativa volta ad accertare l'ammissibilità e la congruità della spesa e la validità tecnica, finanziaria ed economica della iniziativa stessa, con particolare riguardo alla

consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa e dei suoi promotori ed alla congruità dei mezzi propri all'uopo destinati.

L'istruttoria deve altresì riferirsi alle prospettive di mercato, agli effetti occupazionali ed alle previsioni economico-produttive e finanziarie.

L'Ente Istruttore, acquisiti gli elementi di valutazione ed accertata la congruità delle singole voci ammissibili, provvede alla delibera del finanziamento entro 120 giorni dal completamento della documentazione necessaria e ne dà comunicazione all'Assessorato Regionale dell'Industria al quale trasmette copia della delibera stessa con relazione istruttoria e prospetto riepilogativo delle principali caratteristiche dell'operazione nonché copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente e certificato del tribunale per le società regolarmente costituite.

Per le domande di finanziamento ai sensi della legge regionale n. 15/93 le imprese dovranno versare agli enti creditizi le spese di istruttoria a titolo di rimborso nella seguente misura:

- 2 per mille per i finanziamenti sino a £. 2/md con un minimo di £. 1,5 milioni;

- 1,5 per mille per i finanziamenti da oltre £. 2/md a £. 4 md. con un minimo di £. 4 milioni;

- 1 per mille per i finanziamenti oltre £. 4/md con un minimo di £. 6 milioni.

Per le operazioni di cui al 3° comma dell'art. 32 della legge 15/93 i predetti rimborsi sono ridotti del 50%.

## **Art. 9**

### ***Concessione del contributo in conto interessi***

L'Assessorato Regionale dell'Industria, ricevuta la documentazione di cui all'art. 8, verifica la rispondenza dell'iniziativa al dettato dell'art. 32 della legge 15/93 e della presente delibera e, sulla base delle risultanze istruttorie procede entro 30 giorni a comunicare l'ammissibilità alle agevolazioni della medesima iniziativa.

A seguito di tale comunicazione le Banche stipuleranno il contratto di mutuo a tasso agevolato subordinandone l'efficacia all'emissione del Decreto Assessoriale di concessione delle agevolazioni, trasmettendone copia all'Assessorato Industria.

## **Art. 10**

### ***Contenuto del decreto di concessione***

L'Assessore Regionale per l'Industria provvederà ad emettere il decreto di concessione del contributo che - registrato dai competenti Organi di Controllo - sarà notificato all'operatore ed alla Banca; il decreto, tra l'altro, dovrà fissare a carico dell'impresa i seguenti obblighi:

a) comunicare l'avvenuta domanda o concessione di altre agevolazioni finanziarie per la stessa iniziativa;

b) non distogliere dall'uso previsto per un periodo di almeno cinque anni dalla data di acquisto i macchinari, gli impianti e le attrezzature ammesse al finanziamento, e a non destinare le opere edilizie finanziate ad usi diversi da quelli previsti per un periodo di almeno dieci anni dalla data di rilascio del certificato di agibilità;

c) osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e sui contratti collettivi di cui alla legge 300/70;

d) ultimare l'investimento nei termini massimi di utilizzo e preammortamento previsti nella delibera dell'ente creditizio. Eventuali proroghe all'utilizzo del finanziamento che potranno essere concesse per giustificati motivi, dovranno essere comunicate all'Assessorato Industria.

L'accertamento di eventuali inosservanze alle disposizioni contenute nel decreto di concessione delle agevolazioni determina, previa contestazione e fissazione di un termine per le controdeduzioni, la revoca del contributo in conto interessi con

restituzione a carico del beneficiario e per il tramite della Banca convenzionata di quanto già erogato.

L'eventuale recupero di contributi in conto interessi indebitamente percepiti sarà maggiorato degli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente alla data dell'atto di mutuo.

#### **Art. 11**

##### ***Documentazione finale di spesa***

Le Banche, una volta acquisita l'intera documentazione di spesa, provvedono a trasmettere copia all'Assessorato Regionale dell'Industria unitamente ad una relazione di accertamento finale per la eventuale emissione del provvedimento rettificativo del contributo concesso.

La documentazione finale di spesa deve consistere in fatture o altri documenti fiscalmente regolari in originale quietanzate o in copia autenticata.

Sarà cura degli enti creditizi certificare con apposita punzonatura da apporre sulla copia delle fatture da inoltrare all'Assessorato Regionale dell'Industria la conformità dei documenti di spesa agli originali quietanzati e l'avvenuta acquisizione di idonea dichiarazione che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica.

In relazione a quanto previsto dal terz'ultimo comma dell'art. 4 della presente delibera l'Assessorato Regionale all'Industria emette un nuovo decreto di concessione del contributo sul finanziamento integrativo.

#### **Art. 12**

##### ***Accertamento sulla realizzazione dell'iniziativa***

Acquisita la documentazione finale di spesa, l'Assessore all'Industria potrà disporre un accertamento che verifichi la funzionalità dell'impianto stesso, la rispondenza della documentazione di spesa al progetto finanziato, la capacità produttiva dell'impianto, la sua effettiva produzione, l'osservanza delle norme antinquinamento ed urbanistiche nonché di quelle relative all'uso del territorio ed emette il decreto definitivo o gli eventuali provvedimenti conseguenti le verifiche disposte.

Per l'effettuazione di tale accertamento l'Assessorato potrà avvalersi anche di tecnici iscritti agli appositi albi professionali, o potrà richiedere copia degli accertamenti eseguiti dalla Banca.

Le eventuali spese di accertamento sono a carico dell'Assessorato Regionale dell'Industria.

#### **Art. 13**

##### ***Erogazione dei contributi***

L'Assessore Regionale dell'Industria - acquisita copia del contratto di mutuo - dispone, sulla base del proprio decreto di concessione delle agevolazioni, l'erogazione dei contributi in conto interessi in scadenza ad ogni semestre, su richiesta degli enti creditizi interessati.

#### **Art. 14**

##### ***Anticipata estinzione del finanziamento***

In caso di estinzione anticipata volontaria totale del finanziamento concesso o di cessazione definitiva dell'attività ovvero di fallimento, di concordato preventivo mediante cessio bonorum, di una impresa finanziata, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione, di cessazione, di dichiarazione del fallimento o di omologazione del concordato.

In caso di estinzione volontaria parziale di un finanziamento il contributo sarà erogato limitatamente alla parte residua.

## **CAPO II**

### **Art. 15**

#### ***Soggetti beneficiari dell'intervento contributivo anticipatorio di cui al terzo comma dell'art. 32 della l.r. 15/93***

Possono fruire dell'intervento contributivo di cui al terzo comma dell'art. 32 della l.r. 15/93 le imprese che abbiano richiesto interventi agevolativi ai sensi della legge n. 64/1986 per programmi di investimento che possono avvalersi dei corrispondenti benefici secondo quanto previsto dall'art. 1 comma terzo lett. e) della legge 19 dicembre 1992 n. 488 e per i quali non sia stato perfezionato il relativo contratto di mutuo alla data di entrata in vigore della l.r. 15/93 , ovvero per i quali sia stato perfezionato il relativo contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 17 L.R. 28 marzo 1995 n. 23.

Le imprese che successivamente alla entrata in vigore della Legge n. 15/1993 abbiano perfezionato il contratto di finanziamento ai sensi del D.P.R. (218/1978) possono essere ammesse ex tunc alle agevolazioni contributive di cui al terzo comma dell'art. 32 della l.r. n. 15/93.

### **Art. 16**

#### ***Agevolazioni concedibili***

Per le iniziative proposte dai soggetti di cui al precedente art. 15 l'Assessorato Regionale dell'Industria concede il contributo in c/interessi nella misura massima del 64% del tasso di riferimento vigente al momento della stipula sul finanziamento deliberano dalle Banche ai sensi della legge 1 marzo 1986 n. 64 ferma restando la durata massima del finanziamento e la percentuale di intervento già riconosciuta.

Per i finanziamenti che si avvarranno di provvista della B.E.I. il contributo in c/interessi sarà rapportato al costo effettivo della provvista maggiorato della commissione omnicomprensiva vigente, fermo restando che il tasso agevolato a carico dell'impresa non potrà essere inferiore al 36% al tasso di riferimento.

### **Art. 17**

#### ***Presentazione della domanda***

Le imprese che intendono beneficiare delle agevolazioni di cui al precedente art. 16 dovranno presentare ad uno degli enti creditizi convenzionati e all'Assessorato Regionale dell'Industria apposita richiesta contenente gli elementi essenziali di riferimento dell'operazione.

### **Art. 18**

#### ***Concessione delle agevolazioni***

Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al precedente art. 16 le Banche dovranno trasmettere all'Assessorato Regionale dell'Industria copia della delibera concessiva del finanziamento nonché copia della domanda del contributo in c/interessi.

L'Assessore Regionale dell'Industria, una volta ricevuta la documentazione di cui al presente articolo procede all'emissione dei provvedimenti conseguenti con le modalità di cui all'art. 9.

Nei casi previsti dal precedente art. 15, 2° comma, allorché il decreto di concessione dei contributi in c/interessi registrato presso i competenti Organi di Controllo sarà stato notificato alle Banche convenzionate, queste applicheranno alle operazioni il tasso agevolato e chiederanno ai sensi del precedente art. 13 i contributi sulle semestralità già date e regolate al tasso di riferimento che restituiranno agli operatori.

#### **Art. 19**

##### ***Cessazione delle agevolazioni e restituzione del contributo***

L'erogazione dei contributi di cui al primo comma dell'art. 32 della L.R. 15/93 cesserà quando saranno erogati agli enti creditizi i contributi in c/interessi ai sensi della legge 64/86. I contributi in c/interessi già anticipati dall'Assessorato Industria saranno allo stesso restituiti non appena liquidati alle Banche.

Qualora i contributi in conto interessi erogati ai sensi della legge 64/1986 dovessero risultare inferiori a quelli anticipati dall'Assessorato Industria, la differenza dovrà essere restituita dall'impresa beneficiaria.

Nell'ipotesi di mancata concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 64/86 si applicano le norme degli artt. 11 e 12 della presente delibera e l'Assessorato Regionale dell'Industria emette un nuovo decreto con le modalità di detti articoli con il quale concede in via definitiva i contributi in c/interessi già concessi in via anticipatoria.

Qualora per le iniziative di cui al comma precedente siano stati concessi i benefici di cui all'art. 4 della L.R. n. 96/81 le imprese, anziché procedere alla restituzione dell'anticipazione sul contributo in c/capitale, potranno chiedere l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 6 della citata legge regionale n. 96 del 1981.

#### **Art. 20**

Il C.R.C.R. si riserva di modificare ed integrare la presente delibera anche in relazione all'evoluzione del quadro normativo comunitario, statale e regionale attinente alla concessione di incentivazione in favore del P.M.I. nonché all'articolazione del nuovo intervento in favore delle P.M.I. con particolare riferimento alle agevolazioni così come previsto dalla delibera CIPI del 22 aprile 1993.

*IL Presidente:* **CAMPIONE**

## **Allegato A**

### 1) SERVIZI DI INFORMATICA E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

- a - registrazione ed elaborazione dati
- b - produzione di software
- c - consulenza informatica
- d - formazione professionale

### 2) SERVIZI TECNOLOGICI

- a - assistenza alla introduzione/adattamento nelle attività esistenti di nuove tecnologie
- b - sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico ed il disinquinamento
- c - produzione, lavorazione e trattamento di materiali con tecniche avanzate

### 3) SERVIZI DI CONSULENZA TECNICO-ECONOMICA

- a - studi e pianificazioni
- b - progettazioni
- c - assistenza ad acquisti ed appalti
- d - assistenza per il risparmio energetico e per l'introduzione di nuovi vettori energetici
- e - problematiche della gestione
- f - problematiche di ricerca e sviluppo
- g - problematiche di logistica, distribuzione e marketing
- h - problematiche dell'import-export
- i - problematiche economico-finanziarie e di bilancio
- l - problematiche dell'organizzazione dell'ufficio.
- m - problematiche riguardanti la qualità e relativa certificazione dell'impresa.

## **COMITATO REGIONALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO**

**DELIBERA 20 dicembre 1996, n. 5**

G.U.R.S. 7 marzo 1998, n. 11

### **Modifica delle direttive concernenti il sistema di incentivazione a favore delle P.M.I.**

IL COMITATO REGIONALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P. 27 giugno 1952, n. 1133 "Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio";

Vista la legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, artt. 43 e seguenti;

Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 96;

Vista la legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119;

Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, art. 12;

Viste le delibere C.I.P.I. del 16 luglio 1986, 15 marzo 1990 e 22 aprile 1993, nonché la delibera C.I.P.E. del 27 aprile 1995;

Vista la legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, art. 46;

Vista la legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, art. 32;

Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, art. 33;

Vista la legge regionale 28 marzo 1995, n. 23, art. 17;

Vista la legge regionale 18 maggio 1995, n. 41, art. 9;

Vista la legge regionale 27 settembre 1995, n. 66, art. 4;

Vista la propria delibera n. 2 del 15 novembre 1995 concernente il nuovo sistema di incentivazione a favore delle P.M.I.;

Vista la nota n. 23449/2256 del 13 novembre 1996, con la quale l'Assessore regionale per l'industria chiede di sottoporre alle valutazioni del Comitato per il credito ed il risparmio le proposte di adeguamento delle direttive già emanate con la citata delibera n. 2/95;

Udita la relazione dell'Assessore per l'industria, all'unanimità dei presenti, il Comitato

### **Delibera**

In applicazione dell'art. 32 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, dell'art. 33 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, nonché dell'art. 17 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 23, le direttive concernenti il sistema di incentivazione a favore delle P.M.I. sono modificate come appresso:

## **CAPO I**

### **Art. 1**

#### ***Iniziative agevolabili***

Le agevolazioni finanziarie di cui al 1° comma dell'art. 32 della legge 1 aprile 1993, n. 15 possono essere concesse alle imprese che svolgono attività produttive e di servizi nei settori indicati al successivo art. 3, in relazione a progetti di nuovi impianti, ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni, riconversioni, riattivazioni e delocalizzazioni degli insediamenti produttivi, così come definiti dalle delibere C.I.P.I. del 16 luglio 1986, 15 marzo 1990 e 22 aprile 1993, nonché dalla delibera C.I.P.E. del 27 aprile 1995.

### **Art. 2**

#### ***Soggetti beneficiari***

Alle agevolazioni di cui al 1° comma dell'art. 32 della citata legge n. 15/93 sono ammesse:

a) le piccole e medie imprese così come definite dalla Unione europea alla data di presentazione della domanda;

- b) le piccole e medie imprese così come definite dalla legislazione regionale vigente in materia di incentivazione industriale i cui investimenti fissi globali non superino L. 50.000 milioni;
- c) le imprese di cui al 5° comma dell'art. 33 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

### **Art. 3**

#### ***Settori ammissibili***

Alle agevolazioni finanziarie sono ammesse le iniziative rientranti nei settori indicati ai punti 2 e 9 della delibera C.I.P.I. 16 luglio 1986, così come modificata ed integrata dalle delibere C.I.P.I. del 24 marzo 1988, 21 dicembre 1989, 15 marzo 1990 e del 28 giugno 1990.

Sono inoltre agevolabili le categorie di attività indicate al punto 4 della predetta delibera C.I.P.I. del 16 luglio 1986, quelle già ritenute ammissibili da questo comitato, nonché quelle relative alla produzione e distribuzione di energia di cui alla classe 16 della classificazione ISTAT del 1981.

Sono, altresì, ammissibili alle agevolazioni in questione i nuovi comparti produttivi ora compresi, in relazione alla classificazione delle attività economiche effettuata dall'ISTAT nell'anno 1991, tra quelli estrattivi e manifatturieri.

Restano esclusi i settori petrolchimico e della produzione del cemento, nonché quelli delle produzioni siderurgiche così come definite dal trattato CECA ed indicate nella predetta classificazione ISTAT del 1991.

### **Art. 4**

#### ***Spese ammissibili***

Le voci di spesa ammissibili, al netto di I.V.A., incluse quelle necessarie per la progettazione, studi di fattibilità economica e finanziaria e di valutazione di impatto ambientale fino ad un valore massimo del 3% degli investimenti agevolabili (con esclusione delle scorte) comprendono:

a) l'acquisto del suolo e/o dell'immobile da destinare ad attività aziendale (anche per i casi di riattivazione), proveniente da soggetto economico diverso dal promotore dell'iniziativa e sempreché nel caso di opificio industriale dismesso risultino estinti i vincoli eventualmente derivanti da precedenti agevolazioni contributive concesse ai sensi delle leggi vigenti in materia.

L'acquisto di immobili, già di proprietà di uno o più soci dell'impresa, è consentito solo in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci e purché detti immobili non abbiano già usufruito, nel decennio antecedente la data di presentazione della domanda, di altre agevolazioni;

b) oneri per la concessione edilizia;

c) opere murarie ed assimilate, infrastrutture specifiche aziendali e sistemazione del terreno;

d) impianto di uffici direzionali, amministrativi e tecnici, purché realizzati nel territorio regionale, ivi compresi gli immobili relativi agli stessi uffici. Le spese saranno ammesse alle agevolazioni limitatamente alla parte proporzionata all'attività produttiva e al numero degli addetti da occupare negli uffici e negli immobili su indicati (massimo mq. 25 per unità stabilmente occupata);

e) brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per le attività produttive svolte in Sicilia.

Le relative spese devono risultare compatibili con il conto economico relativo all'iniziativa agevolata e non possono essere sostenute con versamenti differiti come quelli relativi a percentuali su fatturato, royalties e simili.

I brevetti e licenze non possono formare oggetto di trasferimento per un periodo di almeno cinque anni dalla data di acquisto;

f) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, comprese adeguate apparecchiature elettrocontabili ed i mezzi mobili necessari per il completamento del ciclo di produzione ivi compresi i mezzi speciali per il trasporto e la messa in opera dei manufatti, quelli per il trasporto anche in conservazione condizionata delle materie prime e/o dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione identificabile singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;

g) i costi sostenuti per l'acquisizione dei servizi reali resi da imprese che operano nei settori di cui all'allegato A), purché ne vengano dimostrati l'inerenza con l'iniziativa ed i benefici in termini economici;

h) scorte tecniche di materie prime e semilavorati in misura adeguata alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed all'attività dell'impresa e comunque nel limite massimo del 20% degli investimenti fissi.

Tra gli investimenti ammissibili per opere murarie, impianti e macchinari sono compresi quelli aventi obiettivi la tutela dell'ambiente, la prevenzione dell'inquinamento e l'adeguamento alle norme di sicurezza.

Per le iniziative operanti nei settori dei servizi l'ammissibilità ai benefici contributivi è limitata ai macchinari ed attrezzature ed alle opere strettamente connesse.

Le spese che in base alla data delle relative fatture risultino sostenute anteriormente ai due anni precedenti la data di presentazione delle domande di agevolazione non sono finanziabili ma concorrono alla determinazione del valore dell'investimento preesistente ai fini della verifica della dimensione dell'impresa, di cui al punto b) del precedente art. 2.

Per le iniziative di cui al comma 3 dell'art. 32 della legge n. 15/93, ai fini dell'ammissibilità del finanziamento saranno riconosciute le spese sostenute nel biennio precedente la data di presentazione della domanda di agevolazione ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64.

Per le variazioni di spese intervenute nel corso della realizzazione del progetto, riguardanti puntualizzazioni dello stesso, ovvero conseguenti a modifiche anche sostanziali del programma, è consentito un finanziamento integrativo.

Restano escluse le variazioni relative a lievitazioni dei prezzi.

Nel caso in cui l'imprenditore modifichi, nel corso della realizzazione del programma di investimento, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di prodotti finali merceologicamente diversi da quelli indicati nel programma originario già approvato, dovrà presentare una nuova domanda restando escluse dalle agevolazioni le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti la presentazione della stessa.

## **Art. 5**

### ***Percentuale e misura massima di intervento, durata delle operazioni, tasso di interesse, modalità di erogazione.***

Per i finanziamenti agevolati di cui alla legge n. 15/93 non potranno superare la misura del 70% della spesa agevolabile sopra definita; l'importo massimo dei finanziamenti è fissato comunque in L. 15.000 milioni.

Per le imprese che superano i limiti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 2 i finanziamenti non potranno superare la misura del 50% della spesa agevolabile con un limite massimo di L. 40.000 milioni.

La durata non potrà superare i dieci anni, ivi compresi un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a tre anni.

Il tasso agevolato a carico delle imprese beneficiarie sarà pari al 36% del tasso di riferimento determinato mensilmente sulla base del parametro Rendistato, così come disposto dai decreti del Ministero del tesoro del 21 e 22 dicembre 1994 e vigente alla data di stipula del contratto di mutuo.

Il contributo sarà calcolato per il periodo di ammortamento quale differenza tra le costanti di ammortamento redatte al predetto tasso di riferimento ed al tasso agevolato

come sopra determinato: per il periodo di utilizzo - preammortamento - il contributo sarà determinato sulla base della differenza tra gli interessi calcolati con i citati tassi. Poiché in ogni caso il contributo non può superare il 64% del tasso di riferimento, eventuali eccedenze rispetto tale limite dovranno essere recuperate nelle ultime semestralità di contributo.

La contribuzione in conto interessi non potrà in ogni caso superare il limite massimo di intensità dell'aiuto espresso in termini di equivalente sovvenzione netto previsto dalla delibera C.I.P.E. 27 aprile 1995 per le imprese operanti nelle aree depresse o gli eventuali nuovi limiti che saranno stabiliti in ordine alla diversa graduazione dei livelli di agevolazione. Ai fini del calcolo dell'E.S.N. dovrà tenersi conto di eventuali altre agevolazioni concesse o richieste in base a leggi comunitarie, nazionali o regionali riferibili al medesimo programma di investimento.

I finanziamenti potranno essere erogati dagli enti crediti convenzionati per stati di avanzamento, non superiori a cinque a fronte di idonea documentazione di spesa.

## **Art. 6**

### ***Presentazione delle domande e documentazione***

Le domande di finanziamento agevolato di cui al presente capo, compilate su appositi moduli, dovranno essere presentate ad una delle banche convenzionate e alla Regione siciliana - Assessorato dell'industria.

Agli esemplari delle domande presentate alla banca convenzionata dovrà essere allegata la necessaria documentazione tecnico-economica e finanziaria.

## **Art. 7**

### ***Conversazione con le banche***

Per le istruttorie delle richieste di agevolazioni l'Assessorato regionale dell'industria si avvale delle banche operanti in Sicilia con i quali verranno perfezionate apposite convenzioni.

## **Art. 8**

### ***Istruttoria***

Le domande di finanziamento sono ammesse all'istruttoria soltanto quando sia stata prodotta la prescritta documentazione. Gli enti creditizi procedono all'istruttoria dell'iniziativa volta ad accertare l'ammissibilità e la congruità della spesa e la validità tecnica, finanziaria ed economica dell'iniziativa stessa, con particolare riguardo alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa e dei suoi promotori ed alla congruità dei mezzi propri all'uopo destinati.

L'istruttoria deve altresì riferirsi alle prospettive di mercato, agli effetti occupazionali ed alle previsioni economico-produttive e finanziarie.

L'ente istruttore, acquisiti gli elementi di valutazione ed accertata la congruità delle singole voci ammissibili, provvede alla delibera del finanziamento entro 120 giorni dal completamento della documentazione necessaria e ne dà comunicazione all'Assessorato regionale dell'industria, al quale trasmette copia della delibera stessa con relazione istruttoria, prospetto riepilogativo delle principali caratteristiche dell'operazione, copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente, nonché copia del certificato del tribunale per le società regolarmente costituite.

Per le domande di finanziamento ai sensi della legge regionale n. 15/93 le imprese dovranno versare agli enti creditizi le spese di istruttoria a titolo di rimborso nella seguente misura:

- 2 per mille per i finanziamenti sino a L. 2/md con un minimo di L. 1,5 milioni;
- 1,5 per mille per i finanziamenti da oltre L. 2/md a L. 4/md con un minimo di L. 4 milioni;

- 1 per mille per i finanziamenti oltre L. 4/md con un minimo di L. 6 milioni.  
Per le operazioni di cui al 3° comma dell'art. 32 della legge n. 15/93 i predetti rimborsi sono ridotti del 50%.

#### **Art. 9**

##### ***Concessione del contributo in conto interessi***

L'Assessorato regionale dell'industria, ricevuta la documentazione di cui all'art. 8, verifica la rispondenza dell'iniziativa al dettato dell'art. 32 della legge n. 15/93 e della presente delibera e, sulla base delle risultanze istruttorie, procede entro 30 giorni a comunicare l'ammissibilità alle agevolazioni della medesima iniziativa.

A seguito di tale comunicazione le banche stipuleranno il contratto di mutuo a tasso agevolato subordinandone l'efficacia all'emissione del decreto assessoriale di concessione delle agevolazioni, trasmettendone copia all'Assessorato dell'industria.

#### **Art. 10**

##### ***Contenuto del decreto di concessione***

L'Assessore regionale per l'industria provvederà ad emettere il decreto di concessione del contributo che - registrato dai competenti organi di controllo - sarà notificato all'operatore ed alla banca; il decreto, tra l'altro, dovrà fissare a carico dell'impresa i seguenti obblighi:

- a) comunicare l'avvenuta domanda o concessione di altre agevolazioni finanziarie per la stessa iniziativa;
- b) non distogliere dall'uso previsto per un periodo di almeno cinque anni dalla data di acquisto i macchinari, gli impianti e le attrezzature ammesse al finanziamento, e a non destinare le opere edilizie finanziate ad usi diversi da quelli previsti per un periodo di almeno dieci anni dalla data di rilascio del certificato di agibilità;
- c) osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e sui contratti collettivi di cui alla legge n. 300/70;
- d) ultimare l'investimento nei termini massimi di utilizzo e preammortamento previsti nella delibera dell'ente creditizio. Eventuali proroghe all'utilizzo del finanziamento che potranno essere concesse per giustificati motivi, dovranno essere comunicate all'Assessorato dell'industria.

L'accertamento di eventuali inosservanze alle disposizioni contenute nel decreto di concessione delle agevolazioni determina, previa contestazione e fissazione di un termine per le controdeduzioni, la revoca del contributo in conto interessi con restituzione a carico del beneficiario e per il tramite della banca convenzionata di quanto già erogato.

L'eventuale recupero di contributi in conto interessi indebitamente percepiti sarà maggiorato degli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente alla data dell'atto di mutuo.

#### **Art. 11**

##### ***Documentazione finale di spesa***

Le banche, una volta acquisita l'intera documentazione di spesa, provvedono a trasmettere copia all'Assessorato regionale dell'industria unitamente ad una relazione di accertamento finale per l'eventuale emissione del provvedimento rettificativo del contributo concesso.

La documentazione finale di spesa deve consistere in fatture o altri documenti fiscalmente regolari in originale quietanzate o in copia autenticata.

Sarà cura degli enti creditizi certificare con apposita punzonatura da apporre sulla copia delle fatture da inoltrare all'Assessorato regionale dell'industria la conformità dei

documenti di spesa agli originali quietanzati e l'avvenuta acquisizione di idonea dichiarazione che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica. In relazione a quanto previsto dal terz'ultimo comma dell'art. 4 della presente delibera l'Assessorato regionale dell'industria emette un nuovo decreto di concessione del contributo sul finanziamento integrativo.

#### **Art. 12**

##### ***Accertamento sulla realizzazione dell'iniziativa***

Acquisita la documentazione finale di spesa, l'Assessore per l'industria potrà disporre un accertamento che verifichi la funzionalità dell'impianto stesso, la rispondenza della documentazione di spesa al progetto finanziato, la capacità produttiva dell'impianto, la sua effettiva produzione, l'osservanza delle norme antinquinamento ed urbanistiche nonché di quelle relative all'uso del territorio ed emette il decreto definitivo o gli eventuali provvedimenti conseguenti le verifiche disposte.

Per l'effettuazione di tale accertamento l'Assessorato potrà avvalersi anche di tecnici iscritti agli appositi albi professionali, o potrà richiedere copia degli accertamenti eseguiti dalla banca.

Le eventuali spese di accertamento sono a carico dell'Assessorato regionale dell'industria.

#### **Art. 13**

##### ***Erogazione dei contributi***

L'Assessorato regionale dell'industria - acquisita copia del contratto di mutuo - dispone, sulla base del proprio decreto di concessione delle agevolazioni, l'erogazione dei contributi in conto interessi in scadenza ad ogni semestre, su richiesta degli enti creditizi interessati.

#### **Art. 14**

##### ***Anticipata estinzione del finanziamento***

In caso di estinzione anticipata volontaria totale del finanziamento concesso o di cessazione definitiva dell'attività ovvero di fallimento, di concordato preventivo mediante cessio bonorum, di una impresa finanziata, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione, di cessazione, di dichiarazione del fallimento o di omologazione del concordato.

In caso di estinzione volontaria parziale di un finanziamento il contributo sarà erogato limitatamente alla parte residua.

## **CAPO II**

#### **Art. 15**

##### ***Soggetti beneficiari dell'intervento contributivo anticipatorio di cui al 3° comma dell'art. 32 della legge regionale n. 15/93***

Possono fruire dell'intervento contributivo di cui al terzo comma dell'art. 32 della legge regionale n. 15/93 le imprese che abbiano richiesto interventi agevolati ai sensi della legge n. 64/68 per programmi di investimento che possono avvalersi dei corrispondenti benefici secondo quanto previsto dell'art. 1, comma terzo, lett. e) della legge 19 dicembre 1992, n. 488 e per i quali non sia stato perfezionato il relativo contratto di mutuo alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 15/93, ovvero per i quali sia stato perfezionato il relativo contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 17, legge regionale 28 marzo 1995, n. 23.

Le imprese che successivamente all'entrata in vigore della legge n. 15/93 abbiano perfezionato il contratto di finanziamento ai sensi del D.P.R. n. 218/78 possono essere ex tunc alle agevolazioni contributive di cui al tetro comma dell'art. 32 della legge regionale n. 15/93.

#### **Art. 16**

##### ***Agevolazioni concedibili***

Per le iniziative proposte dai soggetti di cui al precedente art. 15, l'Assessorato regionale dell'industria concede il contributo in conto interessi nella misura massima del 64% del tasso di riferimento vigente al momento della stipula sul finanziamento deliberato dalle banche ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64 ferma restando la durata massima del finanziamento e la percentuale di intervento già riconosciuta.

Per i finanziamenti che si avvarranno di provvista della B.E.I. il contributo in conto interessi sarà rapportato al costo effettivo della provvista maggiorata della commissione omnicomprensiva vigente, fermo restando che il tasso agevolato a carico dell'impresa non potrà essere inferiore al 36% del tasso di riferimento.

#### **Art. 17**

##### ***Presentazione della domanda***

Le imprese che intendono beneficiare delle agevolazioni di cui al precedente art. 16 dovranno presentare ad uno degli enti creditizi convenzionati e all'Assessorato regionale dell'industria apposita richiesta contenente gli elementi essenziali di riferimento dell'operazione.

#### **Art. 18**

##### ***Concessione delle agevolazioni***

Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al precedente art. 16, le banche dovranno trasmettere all'Assessorato regionale dell'industria copia della delibera concessiva del finanziamento nonché copia della domanda del contributo in conto interessi.

L'Assessore regionale per l'industria, una volta ricevuta la documentazione di cui al presente articolo, procede all'emissione dei provvedimenti conseguenti con le modalità di cui all'art. 9.

Nei casi previsti dal precedente art. 15, 2° comma, allorché il decreto di concessione dei contributi in conto interessi registrato presso i competenti organi di controllo sarà stato notificato alle banche convenzionate, queste applicheranno alle operazioni il tasso agevolato e chiederanno ai sensi del precedente art. 13 i contributi sulle semestralità già date e regolate al tasso di riferimento che restituiranno agli operatori.

#### **Art. 19**

##### ***Cessazione delle agevolazioni e restituzione del contributo***

L'erogazione dei contributi di cui al primo comma dell'art. 32 della legge regionale n. 15/93 cesserà quando saranno erogati agli enti creditizi i contributi in conto interessi ai sensi della legge n. 64/86. I contributi in conto interessi già anticipati dall'Assessorato dell'industria saranno allo stesso restituiti non appena liquidati alle banche.

Qualora i contributi in conto interessi erogati ai sensi della legge n. 64/86 dovessero risultare inferiori a quelli anticipati dall'Assessorato dell'industria, la differenza dovrà essere restituita dall'impresa beneficiaria.

Nell'ipotesi di mancata concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 64/86 si applicano le norme degli artt. 11 e 12 della presente delibera e l'assessore regionale

per l'industria emette un nuovo decreto con le modalità di detti articoli con il quale concede in via definitiva i contributi in conto interessi già concessi in via anticipatoria. Qualora per le iniziative di cui al comma precedente siano stati concessi i benefici di cui all'art. 4 della legge regionale n. 96/81, le imprese, anziché procedere alla restituzione dell'anticipazione sul contributo in conto capitale, potranno chiedere l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 6 della citata legge regionale n. 96 del 1981.

**Art. 20**

Il C.R.C.R. si riserva di modificare ed integrare la presente delibera anche in relazione all'evoluzione del quadro normativo comunitario, statale e regionale attinente alla concessione di incentivazione in favore delle P.M.I. nonché all'articolazione del nuovo intervento in favore delle P.M.I. con particolare riferimento alle agevolazioni così come previsto dalla delibera C.I.P.I. del 22 aprile 1993.

*Il Presidente: **Provenzano***  
*Il Segretario: Bonanno*

## **Allegato A**

### 1) *Servizi di informatica di formazione professionale*

- a) registrazione ed elaborazione dati;
- b) produzione di software;
- c) consulenza informatica;
- d) formazione professionale.

### 2) *Servizi tecnologici*

- a) assistenza all'introduzione/adattamento nelle attività esistenti di nuove tecnologie;
- b) sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico ed il disinquinamento;
- c) produzione, lavorazione e trattamento di materiali con tecniche avanzate.

### 3) *Servizi di consulenza tecnico-economica*

- a) studi e pianificazioni;
- b) progettazioni;
- c) assistenza ad acquisti ed appalti;
- d) assistenza per il risparmio energetico e per l'introduzione di nuovi vettori energetici;
- e) problematiche della gestione;
- f) problematiche di ricerca e sviluppo;
- g) problematiche di logistica, distribuzione e marketing;
- h) problematiche dell'import-export;
- i) problematiche economico-finanziarie e di bilancio;
- l) problematiche dell'organizzazione dell'ufficio;
- m) problematiche dell'impresa riguardanti la certificazione dei sistemi di qualità del processo e del prodotto.

## **NOTE:**

(1) *Vedi art. 2, comma 2 della L.R. 41/96, in ordine al ripristino dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 della L.R. 44/91.*

(2) *Il Decr. Ass. Presidenza del 10/8/93 relativo alla "Equiparazione del trattamento di missione tra personale statale e regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1°, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15" per effetto dell'abrogazione del citato art. 2, della presente legge, è da ritenersi superato.*

(3) Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della L.R. 10/94:

*"ART. 3 - Termine per l'applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15*

*1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, si applicano a decorrere dal 1° luglio 1995."*

(4) Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della L.R. 35/95:

*"ART. 5 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15*

*1. Il termine previsto dall'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, già rinviato al 1° luglio 1995 con l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 23 maggio 1994, n. 10, è ulteriormente prorogato di un anno."*

(5) *Per effetto dell'art. 2 della L.R. 45/96, il termine di cui all'articolo annotato è ulteriormente prorogato al 30 aprile 1997.*

(6) Si riporta il testo dell'art. 77 della L.R. 25/93:

*"ART. 77 - Deroga all'articolo 7 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 15*

*1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 15, non si applicano alle assegnazioni disposte con provvedimenti dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, registrati alla Corte dei conti in favore dei dipendenti uffici periferici e degli istituti di credito esercenti il credito agrario, nonché per le somme impegnate per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11."*

(7) Si riporta il testo dell'art. 7 della L.R. 27/95:

*"ART. 7*

*1. Le disposizioni previste dall'articolo 16 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, si applicano all'esercizio finanziario 1995."*

(8) Si riporta il testo dell'art. 84, comma 3 della L.R. 25/93:

*"ART. 84*

*3. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, sono interpretate in modo autentico nel senso che il limite contributivo di cui all'articolo 13, quarto comma, della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, elevato dall'articolo 1, punto 8, della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, è ulteriormente elevato di lire ventimilioni."*

(9) Si riporta il testo dell'art. 18, comma 8, della L.R. 25/93:

*"ART. 18 - Interpretazione art. 23, comma 3, della L.R. 15/93*

*8. Le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, si interpretano nel senso che non possono essere sostituiti con altri i giovani disoccupati impegnati nei progetti di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed all'articolo 22 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, i quali per qualsiasi motivo cessino definitivamente dal prestare attività presso le imprese incaricate della realizzazione dei medesimi progetti."*

(10) Vedi D.P. Reg. Sic. del 23/5/94, n. 30, con il quale è stato emanato il "Regolamento per l'attuazione degli interventi della Regione Siciliana in favore delle società per azioni derivanti dalla ristrutturazione dei maggiori istituti creditizi pubblici aventi sede centrale in Sicilia, ai sensi della legge regionale 19 giugno 1991, n. 39, modificata dall'art. 28 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15."

*Per effetto dell'art. 26 della L.R. 6/97 il termine previsto nel comma annotato è prorogato fino al 31 luglio 1997.*

(11) Si riporta il testo dell'art. 17 della L.R. 23/95:

*"ART. 17 - Anticipazioni provvidenze legge n. 64/1986 concernente l'intervento straordinario per il Mezzogiorno*

*1. I benefici di cui all'articolo 32, comma 3, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, sono estesi anche a quelle imprese che abbiano in precedenza presentato domanda di finanziamento a valere sulla legge 1 marzo 1986, n. 64, e per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata perfezionata contrattualmente l'operazione.*

*2. L'intervento contributivo in conto interessi avrà carattere anticipatorio e, pertanto, quando le singole operazioni saranno ammesse alle agevolazioni di cui alla richiamata legge n. 64 del 1986 e saranno erogati i relativi contributi, cesseranno gli effetti del presente intervento e gli istituti di credito dovranno rimborsare all'Amministrazione regionale l'ammontare degli interessi che saranno liquidati ai sensi della stessa legge n. 64 del 1986."*

(12) Si riporta l'art. 33 della L.R. 25/93, nel testo sostituito dall'art. 4 della L.R. 66/95:

*"ART. 33 - Fondo assestamento finanziario imprese industriali e applicazione dell'articolo 32 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15*

1. E' istituito presso l'Assessorato regionale dell'industria un fondo finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi per le imprese che procedono ai consolidamenti di cui all'articolo 32 della presente legge.
2. Il suddetto contributo in conto interessi è pari al 40 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di perfezionamento dell'operazione di assestamento. Tale percentuale può essere variata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, in misura compatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
3. L'Assessore regionale per l'industria emana direttive in ordine all'attuazione delle norme di cui al presente articolo.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato per l'esercizio finanziario 1995 il limite di impegno decennale di lire 6.000 milioni.
5. L'articolo 32 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, si applica anche alle imprese che abbiano un numero di dipendenti non superiore a trecentocinquanta.
6. L'entità dell'agevolazione è rapportata a quanto previsto al punto 4 della delibera CIPE del 27 aprile 1995.
7. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 03.02.00. All'onere di lire 6.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede con la disponibilità del capitolo 64992 dell'esercizio finanziario medesimo."

(13) Si riporta il testo dell'art. 110 della L.R. 25/93:

"ART. 110 - Teatro di Adrano

1. Il contributo di cui all'articolo 64 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, è incrementato di lire 2.000 milioni."

(14) Si riporta il testo dell'art. 16 della L.R. 33/94:

"ART. 16 - Contributi in favore di associazioni per l'assistenza agli ammalati oncologici terminali

1. I contributi di cui all'articolo 69 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, in favore di associazioni per l'assistenza agli ammalati oncologici terminali si intendono comprensivi del rimborso spese sostenute dalle stesse associazioni per le attività professionali inerenti alla specifica assistenza domiciliare, secondo le tariffe stabilite dai corrispondenti ordini professionali."

(15) Si riporta il testo dell'art. 124, comma 1, della L.R. 25/93:

"ART. 124 - Interventi per il centro storico di Palermo

1. Al fine di farvi confluire tutte le somme di cui al comma 2 dell'articolo 74 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 il comune di Palermo istituisce nel proprio bilancio un apposito capitolo dal quale potrà attingere esclusivamente per la realizzazione degli interventi relativi al recupero del centro storico di Palermo, come individuato dal piano particolareggiato esecutivo."

(16) Si riporta il testo dell'art. 124, comma 7, della L.R. 25/93:

"ART. 124

7. Secondo quanto previsto dall'articolo 74, comma 3, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, il comune di Palermo potenzia e riorganizza l'ufficio di piano per il centro storico il quale deve comprendere:

- a) un settore tecnico per l'elaborazione dei progetti ricadenti in aree ed edifici pubblici;
- b) un settore tecnico per l'istruzione e il controllo dei progetti elaborati dai privati anche con funzioni di consulenza e di indirizzo;
- c) un settore amministrativo."

(17) Vedansi artt. 3 e 4 del D.P. Reg. Sic. del 26/7/94.

(18) Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, della L.R. 29/93:

*"ART. 2*

*3. Il piano in sostegno della ricettività turistica prevede interventi per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione e l'arredamento di alberghi, pensioni, villaggi turistici, con annessi impianti complementari ed a servizio degli stessi. Nei piani suddetti sono comprese le trasformazioni di fabbricati in esercizi alberghieri e gli interventi previsti dalla legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, e dall'articolo 80 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15."*

(19) *Comma abrogato dall'art. 169, comma 3 dell'O.R.E.L. DLP 6/55, nel testo sostituito dall'art. 50 della L.R. 26/93.*

(20) *Vedi Decr. Ass. Cooperazione del 27/01/95: "Disposizioni relative al fermo temporaneo del naviglio da pesca per l'anno 1995."*

*Vedi Decr. Ass. Cooperazione 19/01/96: "Disposizioni relative al fermo temporaneo del naviglio da pesca per l'anno 1996", successivamente revocato dal D.A. 03/02/96: "Autorizzazione alla pesca, detenzione, trasporto e commercio del novellame di sarda (bianchetto) per il periodo 3 febbraio - 2 aprile 1996" a sua volta annullato dal D.A. 09/01/97.*

(21) *Vedi Decr. Pres. del 24/03/95: "Disposizioni per i compensi da corrispondere ai presidenti ed ai componenti di organi collegiali dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici."*

(22) *Vedi Decr. Pres. del 24/03/95: "Disposizioni per i compensi da corrispondere ai presidenti ed ai componenti del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo."*

*Vedi, altresì, Decr. Pres. del 24/03/95: "Disposizioni per i compensi da corrispondere ai presidenti ed ai componenti del consiglio di amministrazione del Centro regionale di formazione per la polizia municipale."*

*Vedi Decr. Pres. del 29/06/98, n. 28: "Regolamento di esecuzione dell'art. 1, comma 5, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, concernente i compensi da corrispondere ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici regionali per la partecipazione ad organismi collegiali".*

(23) Si riporta il testo dell'art. 6 della L.R. 66/95:

*"ART. 6 - Limiti di erogazione*

*1. Le domande dirette ad ottenere le agevolazioni di cui all'articolo 34 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, e degli articoli 26, 27, 32, 33 e 35 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, possono essere accolte fino al 31 dicembre 1999.*

*2. Le agevolazioni dirette all'assestamento delle piccole e medie imprese e delle imprese costituite sotto forma di società di capitali previste dalle norme di cui al comma 1 possono essere accordate una sola volta."*

*Vedi Decr. Ass. Industria 25/05/94: "Direttive per la concessione di contributi in conto interessi a favore delle imprese manifatturiere operanti in Sicilia, di cui all'art. 34 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15" successivamente revocato dal D.A. 25/11/95 : "Direttive per la concessione delle agevolazioni a favore di imprese industriali di cui all'art. 1 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66"*

(24) *Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 27/96.*

(25) *Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 6/97.*

(26) *Per effetto dell'art. 9 della L.R. 43/94 il termine di cui al comma annotato è stato prorogato di altri sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della stessa L.R.*

43/94. Successivamente per effetto dell'art. 23 della L.R. 4/96, detto termine è stato prorogato al 31 dicembre 1996, e con l'art. 72 della L.R. 6/97 è stato prorogato al 31 dicembre 1997. Successivamente per effetto dell'art. 11, comma 5, della L.R. 3/98, nel testo modificato dall'art. 35, comma 1, della L.R. 10/99 il termine di che trattasi è stato prorogato al 31 dicembre 2000.

(27) Vedi art. 6 della L.R. 19/97 (Nomina dei revisori dei conti e dei collegi sindacali)

(28) Per effetto dell'art. 45, comma 2, della L.R. 30/97, la disposizione di cui al comma annotato si applica altresì alle somme sino ad oggi trasferite e non ancora utilizzate dagli Enti stessi.

(29) Si riporta il testo dell'art. 13 della L.R. 39/97:

"ART. 13

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere un contributo in conto capitale ai soggetti cooperativi, già beneficiari delle provvidenze creditizie della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, che hanno realizzato in Sicilia centri di approvvigionamento collettivo, pari al 35 per cento delle esposizioni debitorie verso le banche, risultanti dai bilanci chiusi al 31 dicembre 1996, ammissibili ai benefici di cui all'articolo 50 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modificazioni.

2. Per il debito residuo, i soggetti di cui al presente articolo godono dei benefici di cui all'articolo 50 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modificazioni.

3. L'IRCAC è autorizzato a corrispondere ad istituti ed aziende di credito il concorso interessi per la differenza tra il tasso di riferimento ed il 4 per cento per le operazioni di smobilizzo a venti anni delle esposizioni debitorie verso le banche a decorrere dalla data di perfezionamento di dette operazioni dei soggetti cooperativi già beneficiari delle provvidenze creditizie della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni, che hanno realizzato in Sicilia centri di approvvigionamento collettivo.

4. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 87502 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997."

(30) Per effetto dell'art. 67, comma 1, della L.R. 32/2000 le disposizioni contenute all'articolo 14, commi 2, 3, 4, 5 e 6, stessa L.R. 32/2000, relative all'oggetto e all'intensità degli aiuti a finalità regionale, si applicano agli aiuti disposti dall'articolo 32 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni

(31) In ordine ai compensi da corrispondere ai presidenti di organi collegiali di dimensione sovracomunale individuati nell'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, vedi l'art. 83 della L.R. 6/2001.